

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 19

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 maggio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 2012, n. 26.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 2012, n. 26.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2012 è determinato in termini di competenza in 332.902 migliaia di euro.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2012, in 450.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2010 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2011, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2001, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2010 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2009, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2011 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA. ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI. PROROGHE DI CONTRATTI

Art. 3.

Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria

1. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale adita in materia è disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per il biennio 2012-2013, i migliori risultati d'esercizio del servizio sanitario regionale rispetto all'equilibrio di bilancio sanitario, nella misura verificata dai competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, sono disponibili per finalità extrasanitarie da individuare con successiva disposizione normativa.

3. Per l'esercizio finanziario 2012, le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'importo pari a 343.000 migliaia di euro, sono destinate alle finalità nel medesimo comma previste.

4. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, dell'U.P.B. 7.3.1.3.2., dell'U.P.B. 8.2.1.3.6. e dell'U.P.B. 13.2.1.3.5 è accantonata

una quota, pari a 343.000 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2012 dell'intesa richiamata al comma 3.

5. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 3 è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo - codice 1002 - previsto nella Tabella 'A' allegata alla presente legge. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate agli interventi previsti nel corrispondente accantonamento positivo codice 1002.

Art. 4.

Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2012, in 691.000 migliaia di euro, di cui 110.000 migliaia di euro destinati a spese di investimento; il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2012, in 45.000 migliaia di euro, di cui 10.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio. Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2010. Per l'esercizio finanziario 2012, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi assegnati alle province, è destinata alle medesime per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate. L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 3, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garantite, per l'anno 2012, le seguenti riserve che sono

erogate in trimestralità come indicato al predetto comma 2:

a) riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro;

b) contributo al comune di Ragusa ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.000 migliaia di euro;

c) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi rispettivamente all'opera 'Dea di Morgantina' nella misura di 1.000 migliaia di euro e alla riapertura della 'Villa Romana del Casale' di Piazza Armerina nella misura di 3.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 17.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni ai sensi del comma 7, dell'articolo 13, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2010/2011 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

f) una quota pari a 100 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1;

g) trasferimento al comune di Lipari per i progetti obiettivo di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 800 migliaia di euro;

h) rimborso ai comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

i) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo miglioramento servizi di Polizia municipale previsto dall'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000 migliaia di euro.

5. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'lo sforzo tariffario e fiscale' sono aggiunte le seguenti: 'comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento'.

6. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'capacità di riscossione' sono aggiunte le seguenti: 'documentata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni'.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelli disciplinati dalla presente legge.

8. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

9. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2012 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve tenere conto

di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Proroghe di contratti di personale a tempo determinato

1. Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23:

- a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
- f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui:

- a) 736 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

- b) 9.541 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

- c) 5.373 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

- d) 2.336 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo determinato già utilizzato per l'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);

- e) 1.140 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

- f) 248 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, l'ulteriore spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 6.

Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa previste dall'articolo 14 - comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more della definizione dei rapporti finanziari con lo Stato negli ambiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di federalismo fiscale, gli interventi indicati dal presente articolo, sono rideterminati secondo le modalità riportate nei successivi commi.

2. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, in 284 migliaia di euro annui.

3. Nelle more della definizione del riordino della materia inerente la spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, ed al fine di garantire, nel pubblico interesse, l'erogazione dei servizi in favore della collettività nonché il pagamento di obbligazioni pregresse è autorizzata:

- a) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui, per il biennio 2012/2013;

- b) *(lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*;

- c) *(lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*'.

Per la gestione degli impianti di cui al presente comma è fatto divieto di procedere ad eventuali proroghe dei contratti in essere ed il pagamento delle situazioni debitorie pregresse è subordinato alla verifica dei presupposti giuridici da parte dei responsabili amministrativi del Dipartimento.

4. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e succes-

sive modifiche ed integrazioni sono determinati, per l'esercizio finanziario 2012, in 1.088 migliaia di euro annui.

5. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nella misura massima di 307.838 migliaia di euro annui. L'erogazione della spesa viene effettuata previo monitoraggio, da parte del competente Dipartimento e comunicazione alla competente Ragioneria centrale, al fine della individuazione delle risorse da destinare ai singoli interventi previsti dalla legislazione vigente e pervenire ad un graduale contenimento della spesa.

6. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

7. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

8. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

9. I rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009. I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, è effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi; nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

10. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

11. Le spese correnti previste nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, non ricomprese nei precedenti commi, relative a consumi intermedi, trasferimenti correnti nonché ad altre spese correnti, individuate nell'Allegato 1, ad esclusione di quelle relative al settore sanitario e in favore delle Autonomie locali, sono ridotte, per ciascuno degli anni 2012-2014 del 20 per cento, fatta eccezione delle seguenti tipologie di spesa per le quali si applicano le percentuali di riduzione di seguito indicate:

a) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 10 per cento:

1) spese per la manutenzione di vivai, aree attrezzate, sentieri, impianti e boschi demaniali (U.P.B. 10.5.1.1.2 capitolo 155309, U.P.B. 10.5.1.3.2 capitoli 156604 - 156608 - 156609, U.P.B. 10.5.1.3.99 capitoli 155311 - 155313 e U.P.B. 12.4.1.3.2 capitolo 150514);

2) spese connesse ad interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale;

b) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 5 per cento:

1) spese di funzionamento delle soprintendenze dei beni culturali;

2) spese per la gestione degli enti parco e delle riserve naturali ;

3) contributi a strutture, organismi, soggetti ed imprese che gestiscono attività teatrali minori (U.P.B. 13.2.1.3.5 - capitoli 378110 - 378111 - 378112 - 378113 - 378114 - 378115 - 378116 - 378117);

4) spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico;

5) contributo agli istituti per ciechi "Opere riunite Florio e Salamone" di Palermo e "T. Ardizzone Gioeni" di Catania;

6) contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte alla ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

7) contributi alle istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado, finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica;

8) indennità chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia;

9) capitolo 147315 finanziamenti al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia;

c) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 2,5 per cento:

1) spese per i servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, per servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 26/1995, spese per la convenzione con la società Biosphera S.p.A. e spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.;

2) contributi all'I.R.S.A.P.;

3) contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica;

4) spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale.

12. Le riduzioni previste dal comma 11 non si applicano per le seguenti tipologie di interventi: spese per gli Organi Istituzionali, spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), spese aventi natura obbligatoria, spese riservate e per la sicurezza del Presidente della Regione, spese per il sostegno alla lotta contro la mafia (U.P.B. 6.2.1.5.3 capitoli 183717 - 183718 - 183721 - 183723 - 183724 - 183726 - 184103), spese per il contingente dell'Arma dei Carabinieri, canone annuo da corrispondere al registro italiano dighe, indennità di mensa, trasferimenti ad enti, consorzi, università ed istituti per emolumenti al personale (capitoli 105702 - 373343 - 243307 - 147320 - 443305 - 147322 - 213304 - 213305 - 321306 - 147701), Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, RESAIS, vigilanza siti minerali, oneri assicurativi, spese per il personale statale a carico della Regione, spese per gli UREGA, spese per arretrati contrattuali forestali (capitoli 155318 - 150536), spese per interventi di protezione civile (capitolo 116523), spese per quote partecipazione a SVIMEZ e CINSEDO, spese per interventi nel sociale (capitoli 183754 - 413702), spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ed istituti ed accademie di belle arti e conservatori di musica statali, collegamento isole minori, limiti di impegno.

13. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 34, comma 9 Tabella 'L' della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, (U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 213309), per il quale alla data del 31 dicembre 2011 non risultano assunte obbligazioni, è revocato.

14. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di un ammontare pari o superiore al 5 per cento tra le previsioni delle entrate relative ai fondi regionali e l'andamento tendenziale delle stesse, per il triennio 2012-2014 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

15. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

16. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 15 e fino a quando non si realizzeranno le entrate di cui al predetto comma 15, le autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti tipologie di spesa, sono ridotte per gli importi a fianco indicati:

a) fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni per 15.391 migliaia di euro;

b) spese individuate dal precedente comma 10, per le quali è disposto uno specifico accantonamento per un ammontare complessivo pari a 31.187 migliaia di euro corrispondente al 10 per cento degli interventi per i quali è stata disposta la riduzione del 20 per cento, ed un ulteriore accantonamento di importo pari a 6.260 migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di riduzione già apportate, nel medesimo comma 11, con le lettere a), b) e c);

c) collegamenti marittimi con le isole minori per 18.918 migliaia di euro;

d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro;

e) parte terza trimestralità 2012 Fondo Autonomie Locali per 75.000 migliaia di euro;

f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per 12.869 migliaia di euro, da ripartire in pari percentuale su tutti gli importi. In relazione alle decurtazioni operate, per effetto degli accantonamenti di cui al comma 14, la prima quota dei contributi concessi in favore dei medesimi enti, subordinata, come previsto dall'articolo 128, comma 4, lettera a), alla presentazione di un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo, è corrisposta, per l'anno finanziario 2012, in misura pari all'80 per cento della somma iscritta in bilancio per il medesimo esercizio;

g) spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per 10.000 migliaia di euro.

17. L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 3 è soppresso.

18. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

19. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali comunque denominati, con esclusione degli enti del settore sanitario, che usufruiscono di trasferimenti diretti provvedono, in relazione ai minori trasferimenti regionali, ad elaborare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un dettagliato piano di riordino, asseverato dall'organo di controllo interno, finalizzato al contenimento della spesa ed al raggiungimento, entro il 2013 del pareggio di bilancio. La mancata predisposizione del piano, da trasmettere all'organo tutorio e alla ragioneria generale della Regione, comporta la decadenza degli organi di amministrazione e

di controllo interno ed i relativi atti sono nulli di diritto con la conseguente responsabilità personale intestata in capo ai soggetti interessati.

20. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati dalla stessa, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "e/o" fino a "per" sono soppresse.

21. Le voci dei canoni di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei canoni irrigui, che sono confermati negli importi determinati nel 2010, sono incrementate fino alla misura massima del 50 per cento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione dei canoni di cui al presente comma.

22. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

23. I canoni per concessioni e locazioni di beni demaniali e patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a euro 5.000,00 per anno.

24. Ai fini dell'attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguardante i piani e i programmi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il proponente privato versa in entrata al bilancio regionale un contributo calcolato come segue:

a) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni il contributo per la istruttoria è fissato in misura pari ad euro 1.000;

b) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e il contributo per l'istruttoria è fissato in misura pari ad euro 2.000,00 per le proposte ricadenti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti rilevata al 31 dicembre dell'anno trascorso, pari ad euro 3.000,00 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, e pari ad euro 6.000,00 nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

25. I contributi stabiliti dal precedente comma sono inclusivi delle attività istruttorie relative alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 per i piani e programmi che interferiscono con le aree di rete Natura 2000. Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.

26. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

27. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

28. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

29. Per le aree contemporaneamente appartenenti al demanio marittimo ed a quello traizerale di pertinenza regionale trovano applicazione le norme relative al demanio marittimo.

30. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli Assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione di tutte le tariffe per l'accesso ai servizi resi dalle amministrazioni regionali. Gli importi delle tariffe sono determinati per un importo superiore del 30 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.

32. Il commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) provvede a versare in entrata del bilancio della Regione siciliana - capitolo 4501 - capo 10 - a titolo di acconto sul risultato della liquidazione la somma di 15.000 migliaia di euro.

33. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni deve presentare i bilanci finali di liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) entro il 31 dicembre 2012. I beni di proprietà degli enti suddetti rimasti invenduti, sono acquisiti al patrimonio della Regione con l'entrata in vigore della presente legge. Il commissario liquidatore provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al presente comma ed i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

34. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 7.

Quinto d'obbligo

1. In considerazione degli obblighi di riduzione della spesa, scaturenti dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del consequenziale obbligo del concorso a tali obiettivi da parte dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, per il triennio 2012-2014, gli oneri per l'esecuzione dei contratti di servizio relativi ai collegamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ridotti nella misura massima prevista dall'articolo 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, introdotto nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, assumendo a base di riduzione della stessa gli importi dovuti in forza dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e del loro adeguamento, prescritto ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 724/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei crediti maturati alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione di cui al presente articolo opera per i contratti il cui periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è definito, dal Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2012.

2. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 1 è fissata in misura percentuale pari alla metà della misura massima prevista dal richiamato articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Titolo II

INTERVENTI PER LA CRESCITA, DISPOSIZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI. NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 8.

*Salvaguardia della produzione agricola siciliana.
Norme per il sostegno agli investimenti.
Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia
di grande distribuzione*

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali - di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di assicurare la tutela dei consumatori e la trasparenza delle informazioni sull'origine e la provenienza dei prodotti e sui metodi di coltivazione o allevamento, anche avvalendosi del Corpo forestale regionale, effettua controlli periodici volti a rafforzare l'azione di contrasto alle frodi in campo agroalimentare e a garantire la difesa dei prodotti agricoli locali con la verifica della provenienza e della tracciabilità degli stessi, nonché ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore lungo la filiera, degli obblighi di presentazione dei prodotti e di esposizione, in maniera chiara sull'etichetta o sul cartellino unico sul punto di vendita, delle informazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. A tal fine, segnala alle autorità competenti le violazioni della normativa in materia di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, di etichettatura e di presentazione dei prodotti, anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e delle relative disposizioni attuative in materia di obbligo di indicazione del luogo di origine o di provenienza e trasmette le informazioni sulle violazioni dei suddetti obblighi all'Assessorato regionale delle attività produttive per l'irrogazione della relativa sanzione. Per potenziare le attività di controllo di cui al presente comma è istituito nel bilancio della Regione un fondo la cui dotazione per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 è pari ad euro 300 migliaia. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. In materia di divieto di esercizio dell'attività commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: "Il corso deve altresì essere diretto alla formazione in materia di tutela dei prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari".

4. L'Assessorato regionale delle attività produttive, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, favorisce la creazione di aree dedicate alla vendita dei prodotti agricoli di cui al predetto articolo 8 negli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e nelle strutture di media e grande distribuzione commerciale.

5. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. - *Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva* - 1. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta nei servizi di ristorazione, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo utile per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la cui provenienza è certificata in conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo”.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al fine del controllo dell'andamento dei prezzi nel comparto agricolo, provvede alla sorveglianza dei prezzi dei prodotti agricoli e sovrintende alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli “Uffici prezzi” delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute; analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento; avvia indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Per le finalità di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 196 e 197, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari con decreto individua modalità per il rilevamento dei dati relativi al prezzo di vendita praticato dai produttori ed al prezzo di vendita al consumatore finale di ciascun prodotto. Con il medesimo decreto sono stabilite adeguate forme di pubblicità dei predetti dati, anche attraverso la pubblicazione nel sito web della Regione.

7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive.”.

8. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

9. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

10. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

11. I prestiti partecipativi istituiti con l'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati prioritariamente ai soggetti beneficiari degli interventi nel settore del piccolo fotovoltaico, in regime di contributi in conto energia, fino a 100 KW per le imprese agricole individuali e sino a

1 MW per le imprese agricole societarie nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti, e fino alla concorrenza delle esistenti dotazioni finanziarie del Fondo istituito presso l'IRFIS-FinSicilia, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi *(inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)* 11.

13. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sicilia l'articolo 18, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni. Le comunicazioni relative ai dati di cui al citato decreto, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, sono rese alla Regione siciliana e le somme riversate in applicazione del presente comma sono iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale istituiti nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - per essere riassegnate al correlato capitolo del bilancio regionale istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento delle autonomie locali che provvede all'erogazione ai comuni, a valere sulle disponibilità iscritte.

14. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

15. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

16. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

17. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

18. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 9.

Aiuti alle cooperative operanti nel settore socio assistenziale

1. Per i servizi resi, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, dalle cooperative sociali e loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a comuni, province e aziende sanitarie provinciali, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato ad intervenire, in qualità di cessionario, in operazioni di cessione irrevocabile del credito, prosoluto, derivante da fatture, emesse da cooperative e consorzi per i servizi di cui sopra, scadute da almeno tre mesi previa apposita dichiarazione scritta di riconoscimento del debito da parte dei suddetti enti.

2. L'IRCAC, qualora comuni, province e aziende sanitarie provinciali, decorsi ventiquattro mesi, non abbiano ancora corrisposto le somme relative alle cessioni del credito di cui al comma 1, chiede alla Ragioneria generale della Regione la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuna delle amministrazioni debtrici, i cui importi saranno decurtati del relativo importo ceduto.

3. L'IRCAC può, altresì, intervenire nella concessione di contributi in conto interessi, con le modalità di cui al

proprio regolamento, per le operazioni di cessione di crediti delle cooperative e loro consorzi, relativi ai servizi di cui al comma 1, a istituti di credito, comprese le società di factoring e di leasing.

4. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

5. L'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 10.

Modifiche di norme relative al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imerese

1. Il comma 2 dell'articolo 111 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi inseriti nell'accordo di programma possono essere attuati anche secondo la modalità a regia da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive. Le risorse finanziarie regionali mobilitate non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alla lettera f) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza agli obiettivi previsti dal comma 1, è data priorità, ai fini della accelerazione degli ordinari tempi di indizione, alle gare per l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12."

Art. 11.

Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11 le parole "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nel 2011 o nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013". Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, si provvede con le disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219212, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014.

2. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(lettera omissis in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);*

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo: "Art. 1 bis. - *Mobilità interna* - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive.

2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa

preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari."

4. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione.

4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, diritto del lavoro e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali".

6. L'ARAN Sicilia è articolata in due strutture intermedie e si avvale esclusivamente del personale assegnato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con oneri a carico dell'amministrazione regionale. È fatto divieto, per le attività espletate, di percepire indennità aggiuntive rispetto a quelle corrisposte al personale regionale che esercita funzioni equivalenti. Per il complessivo funzionamento dell'Agenzia è autorizzata, per il triennio 2012/2014, la spesa di 300 migliaia di euro annui.

7. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'dagli assessori regionali' sono aggiunte le parole 'L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali'.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2012 l'incarico di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di cui all'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è espletato a titolo onorifico.

9. All'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, dopo le parole "delegati" sono inserite le parole " , ivi compresi quelli non parlamentari, ai quali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni". La spesa discendente dall'attuazione del presente comma è determinata per l'anno 2012 in 2.556 migliaia di euro.

10. A decorrere dall'1 maggio 2012, il trattamento economico di cui al comma 9 è ridotto, per gli Assessori non parlamentari, del 10 per cento rispetto a quello applicato al 30 aprile 2012.

11. I Servizi di pianificazione e controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono espletate dal Servizio di valutazione e control-

lo strategico del Presidente della Regione sino all'insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di gestione della *performance* secondo quanto previsto dal regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

12. A decorrere dall'1 luglio 2012, è soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. (*Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

13. Per gli effetti del comma 12 alla Tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

— Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

— Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

14. Con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con effetto dall'1 luglio 2012, è disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti di cui ai commi 12 e 13 nonché l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio regionale discendenti dall'applicazione dei commi 12, 13 e del presente comma.

15. Al fine di contenere gli oneri per spese legali, il Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, Fondo pensioni Sicilia, istituito dall'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è rappresentato e difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi giudiziari, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, dagli avvocati, dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale.

16. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

17. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

'1 bis. Per l'effetto, la commissione edilizia comunale cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali.'

18. Nel rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e

successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del trenta per cento.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica dalla formazione della Giunta regionale relativa alla prossima legislatura. A far data dall'applicazione di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le specifiche limitazioni organizzative in esse contenute, incompatibili con quelle di cui al comma 18.

20. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le parole "successivamente al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti parole "successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili."

21. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

22. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

23. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi degli apparati istituzionali, già vigenti nell'ordinamento della Regione, si applicano, altresì, le disposizioni indicate nei successivi commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

24. Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

25. L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

26. (*Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

27. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'finanze e credito e corpo regionale delle miniere' sono soppresse.

28. Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

29. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore degli enti teatrali e/o artistici regionali, a qualsiasi titolo, finanziati dalla Regione determinano l'esclusività degli stessi (*inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) ed i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi. L'erogazione, a qualsiasi titolo, di compensi, emolumenti

o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata.

30. I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. Tutte le funzioni da questi esercitate, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

31. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.'

32. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dal comma 31, è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

33. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

34. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

'6 bis. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1.'

35. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non discende alcun compenso. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente comma.

37. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014.

38. Al comma 4 quater dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'Le pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ', previa diffida a provve-

dere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento'.

39. È abrogato l'articolo 28 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

40. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

41. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

42. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

43. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole da "salvaguardando" a "comma 2" sono soppresse.

44. Con le modalità indicate dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni si provvede a mitigare l'impatto sulle fasce sociali più deboli delle disposizioni inerenti alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, recepite per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

45. Dall'attuazione del comma 44 non può derivare un minore gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte con un apposito fondo, istituito presso la rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, avente una dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

46. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni dei commi 43, 44 e 45.

47. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale, sono abrogati l'art. 2 e i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

48. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente: "Art. 4 bis - 1. Nel territorio della Regione siciliana si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494".

49. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applica quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

50. A decorrere dall'esercizio 2012, gli ERSU della Sicilia sono autorizzati ad effettuare interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dall'avanzo non vincolato dell'ERSU accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

51. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 24 la parola "2012" è sostituita con la parola "2013".

52. Al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, l'IRFIS-FinSicilia è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria ai patrimoni dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo modalità che sono definite con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

53. L'apporto finanziario è concesso quale sostegno in base al comma 10 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e dovrà essere imputato in apposita posta patrimoniale dei Confidi quale "Quote sostegno Regione siciliana", classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale.

54. L'apporto finanziario non può superare la misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario dei Confidi riferibili alle imprese socie.

55. L'Assessore regionale per l'economia chiede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

56. L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 61 - Fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. - 1. Al fine di consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFIS-FinSicilia, nonché di agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è costituito un fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia sono ripartite le disponibilità del fondo ai regimi di aiuto di cui al presente comma. Tutte le disponibilità, nonché i successivi rientri, dei fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive

modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'Irfis-FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 confluiscono nel fondo unico a gestione separata istituito dal presente articolo. I compensi per la gestione del fondo unico a gestione separata, sono quelli determinati dalle vigenti convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis Mediocredito della Sicilia, ora Irfis-FinSicilia Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., che regolano le singole operatività."

57. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

58. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole "e del personale dirigenziale sanitario professionale tecnico amministrativo (spta)".

59. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunto il seguente:

"9 bis. I componenti del collegio sindacale non possono svolgere il relativo incarico per più di due volte nella stessa azienda indipendentemente dalla durata dell'incarico stesso. Fermo restando il completamento dell'eventuale incarico in corso, ai fini di ulteriore nomina, deve tenersi conto anche degli incarichi precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione."

60. 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è inserito il seguente comma:

"14 bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo."

61. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

62. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 3.260 migliaia di euro da trasferire agli enti gestori delle riserve naturali.

63. Al mercato agroalimentare (MAAS) con sede in Catania, durante la fase di *start-up*, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

64. All'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2 ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2 ter. Le anticipazioni di cui al comma 2 bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati".

65. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 sono soppresse le parole: "A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti".

66. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le previsioni di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

67. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è inserito il seguente comma:

"2 bis. I comuni possono presentare all'Amministrazione regionale, ai sensi del citato articolo 3 bis ed entro il 31 maggio 2012, la proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purché la proposta sia motivata sulla base di criteri di differenziazione territoriale, socio economica, nonché attinenti alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, che esprime il proprio parere entro i successivi 15 giorni, il piano di individuazione degli ambiti territoriali

di dimensione diversa da quella provinciale, secondo le indicazioni del suddetto articolo 3 bis, e comunque per un numero non superiore al limite dell'80 per cento della determinazione di cui al comma 1. La Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel rispetto del superiore limite gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale".

68. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti".

69. Al fine di favorire i processi d'integrazione tra le cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati, per una durata massima di otto anni e per un importo massimo di 10 mila euro per ogni impresa aggregata, per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006.

70. Beneficiari degli aiuti di cui al comma 69 sono i consorzi di cooperative costituiti da non oltre un anno aventi sede in Sicilia.

71. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 69 e 70, l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 115 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

72. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative dei commi 69, 70 e 71 compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

73. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole "modalità operative, altresì, alle" aggiungere le parole "cooperative e alle".

74. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese."

75. All'articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "imprese agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca" e dopo le parole "massimali previsti" sono aggiunte le parole: "dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca,";

b) al comma 2 dopo le parole "cooperative agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca".

76. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 è sostituito dal seguente:

“1. L'Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.”.

77. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole “del 25 luglio 2007 n. L. 193.” è aggiunto il seguente periodo: “Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore”.

78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.

81. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

82. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

83. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

84. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

85. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 23, è inserito il seguente comma:

“5 ter. Con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il rapporto già in essere con l'Amministrazione regionale si considera regolarizzato ai fini predetti e pertanto può essere rilasciata la concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali ivi compresi quelli del demanio trazzerale, forestale e fluviale ove sussistenti le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio.”.

86. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

87. Le operazioni di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, ivi compresi quelli concessi ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a favore delle cooperative e loro consorzi, nonché quelli concessi dalla CRIAS alle imprese agricole per la formazione di scorte ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e dall'IRFIS a tutte le imprese del territorio siciliano, sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Al termine del periodo di sospensione, i soggetti di cui al presente comma possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento, che non è superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e a tre anni per i finanziamenti a medio e lungo termine.

88. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

89. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di formare ed accrescere la cultura della salute attraverso l'alimentazione nella popolazione scolaresca, sensibilizza e favorisce l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere la dieta mediterranea e contrastare l'obesità ed il sovrappeso giovanile.

90. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è promossa la somministrazione di frutta fresca e di altre produzioni ortofrutticole.

91. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui ai commi 89 e 90, avuto riguardo alle seguenti azioni:

a) compattamento e valorizzazione delle filiere di prossimità di concerto con le organizzazioni dei Gruppi di azione locale (GAL) con l'obiettivo di rifornire le scuole ed altre mense pubbliche;

b) processi di affinamento nella lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli per le macchine vending, per le macchine spremiagrumi o dispositivi automatici per la preparazione e vendita di frutta e verdura;

c) diffusione dei principi della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni di educazione alimentare, pubblicazioni specifiche, visite in campo e nelle aziende di trasformazione alimentare.

92. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

93. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

94. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

95. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

96. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

97. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

98. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in quanto inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano la normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. Alle stesse, in quanto facenti parte del sistema camerale italiano, non sono applicate le analoghe normative destinate agli enti regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione.

99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell'Ente Fiera del Mediterraneo, istituito con decreto legislativo Presidente della Regione 9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 3 settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

100. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui al comma 99, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché quelle di cui agli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

101. Per le finalità dei commi 99 e 100 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la spesa di 1.350 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. All'onere a regime, valutato in 1.350 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per gli effetti è ridotta l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

102. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

103. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

104. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Per le operazioni finanziarie a decorrere dall'1 gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

1 ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

1 quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dal presente articolo sono iscritte nel medesimo esercizio finanziario nel bilancio della Regione per essere trasferite per le medesime finalità al soggetto individuato ai sensi del comma 1 ter.”.

105. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

106. Al fine di attenuare il divario economico in atto esistente tra le retribuzioni del personale regionale in servizio e i trattamenti pensionistici del personale regionale collocato in quiescenza entro la data del 30 novembre 2001, a parità di qualifiche e/o prestazioni lavorative, il Governo della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta un disegno di legge finalizzato ad introdurre idonei correttivi ed adeguate prescrizioni a regime.

107. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sono inseriti i seguenti articoli: “Art. 21 bis - Servizi per il pubblico nelle riserve - 1. Nelle riserve possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

- a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;
- b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;
- c) aree attrezzate per il campeggio;
- d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;
- e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica;
- f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;
- g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).

2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

3. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i gestori delle Riserve, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

4. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio delle riserve naturali, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti. Nel bando sono previsti i servizi minimi da assicurare per la fruizione delle riserve naturali.

5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale.

6. In ogni area naturale protetta facente parte del sistema regionale deve essere prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione.

Art. 21 ter. - *Servizi per il pubblico nei parchi* - 1. Nei parchi possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

- a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;
- b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;
- c) aree attrezzate per il campeggio;
- d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;
- e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica nei centri di incontro;
- f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;
- g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).

2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentiti i gestori dei parchi, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

4. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio dei parchi, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti.

5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale."

108. Il quattordicesimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è soppresso.

109. La tariffa prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni da applicare alle istruttorie afferenti i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto o per le modifiche sostanziali alle predette autorizzazioni, nonché i controlli previsti dall'art. 29 decies, sono calcolate con riferimento al decreto ministeriale 24 aprile 2008 pubblicato nella G.U.R.I. del 22 settembre 2008, adottando i seguenti valori espressi in euro al costo istruttorio (CD).

Tipologie di impianti	Categoria di impresa	Cd
Impianti dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 non ricompresi nell'allegato XII alla parte seconda numeri da 1) a 4)	Grandi imprese	10.000
	Medie imprese	5.000
	Piccole imprese	2.500
	Microimprese	2.000

Per l'identificazione della categoria di impresa si fa riferimento all'Allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che classifica e definisce le dimensioni delle attività economiche in base al numero di unità di lavoro/anno (ULA) ed alle soglie finanziarie di fatturato. Per le istanze di rinnovo ai sensi dell'art. 29/octies i valori del costo istruttorio (CD) sopra stabiliti sono ridotti nella misura del 50 per cento. In caso di modifiche non sostanziali ad impianti già autorizzati la tariffa istruttorio è fissata pari a euro 1.500 per ogni categoria di attività elencata nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. *(Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*. Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.

110. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono sopresse le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente.

111. Il comma 3 dell'articolo 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è abrogato.

112. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

113. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

114. All'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, dopo le parole 'alle università' inserire le parole 'ai comuni'."

115. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale procede alla ripartizione dei fondi fra le scuole primarie paritarie, titolari di convenzione ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, in maniera uniforme ed eguale secondo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 del predetto D.P.R. n. 23/2008.

116. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

117. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis dopo le parole "aventi sede legale" aggiungere le seguenti parole: "e/o unità locale purché avente sede in Sicilia".

b) al comma 4 ter sostituire le parole "da almeno sei mesi" con le parole "e/o unità locale";

c) aggiungere il seguente comma: "4 quinquies. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater possono essere concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi commi a prescindere dalla tipologia di attività esercitata."

118. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

119. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2009, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, anche mediante deliberazioni consiliari, tuttora utilizzati nei processi produttivi".

120. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

121. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

122. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

123. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

124. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

125. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

126. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

127. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

128. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole: "I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto".

129. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

130. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "entro ventiquattro mesi dal termine" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi dal termine".

131. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

132. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

133. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

134. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

135. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

136. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

137. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

138. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

139. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

140. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

141. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

142. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

143. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, si interpreta nel senso che gli atti aggiuntivi stipulati ai sensi del medesimo comma devono essere collegati al contratto adeguato, anche nell'utilizzo, al nuovo periodo di riferimento.

144. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 è inserito il seguente comma:

"5 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o

alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale."

145. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è inserito il seguente comma:

"7 ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo."

146. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

147. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

148. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

149. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2014".

150. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2012, a valere sulle disponibilità del Fondo a gestione separata di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la spesa di 1.300 migliaia di euro da destinare all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2012. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono emanate le disposizioni applicative del presente comma.

151. Alla fine del comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole: "e comunque entro il 30 giugno 2012".

152. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

153. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

154. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

155. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

156. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

157. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

158. La Regione siciliana riconosce il Soccorso alpino e speleologico siciliano (SASS), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in ambiente impervio, montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alla legge 21 marzo 2001, n. 74 e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Titolo III
EFFETTI DELLA MANOVRA
E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 12.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B', allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2012, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 13.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza 1 gennaio 2012.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 2012.

Assessore regionale per l'economia

LOMBARDO
ARMAO

COPIA TRATTATA
NON VALIDA

Allegato 1

(importi in migliaia di euro)

Amm.ne	Rubrica	U.P.B.	Descrizione U.P.B.	Riduzione 2012 Art. 6 comma 11	Riduzione per accantonamenti 2012 Art. 6 comma 16	Totale Riduzioni 2012 Art. 6 commi 11 e 16	Riduzione 2013 Art. 6 comma 11	Riduzione 2014 Art. 6 comma 11
Presidenza	Uff. Gabinetto Presidenza	Totale 1.1.1.1.2	Beni e servizi	296	148	444	296	296
Presidenza	Uff. Gabinetto Presidenza	Totale 1.1.1.5.2	Beni e servizi	372	185	557	372	372
Presidenza	Segreteria Generale	Totale 1.2.1.1.2	Beni e servizi	437	218	655	377	377
Presidenza	Segreteria Generale	Totale 1.2.1.3.1	Cooperazione internazionale	163	81	244	33	33
Presidenza	Segreteria Generale	Totale 1.2.1.3.2	Ricerca scientifica	210	105	315	70	70
Presidenza	Segreteria Generale	Totale 1.2.1.3.99	Interventi diversi	122	61	183	2	2
Presidenza	Segreteria Generale	Totale 1.2.1.5.2	Beni e servizi	18	9	27	18	18
Presidenza	Uff. Legislativo e Legale	Totale 1.3.1.1.2	Beni e servizi	10	7	17	10	10
Presidenza	Protezione Civile	Totale 1.4.1.1.2	Beni e servizi	295	39	334	293	293
Presidenza	Programmazione	Totale 1.5.1.1.2	Beni e servizi	74	36	110	74	74
Presidenza	Programmazione	Totale 1.5.1.3.99	Interventi diversi	50	25	75	50	50
Presidenza	Dip. Affari Extraregionali	Totale 1.6.1.1.2	Beni e servizi	45	22	67	45	45
Presidenza	Dip. Affari Extraregionali	Totale 1.6.1.5.2	Beni e servizi	14	7	21	14	14
Presidenza	Uff. Speciale Autorità di Audit	Totale 1.7.1.1.1	Uff. Speciale Autorità di Audit	18	7	25	18	18
Presidenza	Uff. Speciale Autorità di certificazione	Totale 1.7.1.1.8	Uff. Speciale Autorità di certificazione	3	1	4	3	3
Presidenza	Uff. del Garante	Totale 1.8.1.1.2	Beni e servizi	4	1	5	4	4
Attività produttive	Uff. di Gabinetto Attività Produttive	Totale 2.1.1.1.2	Beni e servizi	8	3	11	8	8
Attività produttive	Uff. di Gabinetto Attività Produttive	Totale 2.1.1.5.2	Beni e servizi	25	12	37	25	25
Attività produttive	Attività produttive	Totale 2.2.1.1.2	Beni e servizi	185	110	295	175	175
Attività produttive	Attività produttive	Totale 2.2.1.1.3	Informatica di servizio	2	1	3	2	2
Attività produttive	Attività produttive	Totale 2.2.1.3.1	Servizi alle cooperative e loro consorzi	558	278	836	176	176
Attività produttive	Attività produttive	Totale 2.2.1.3.2	Commercio	423	211	634	-	-
Attività produttive	Attività produttive	Totale 2.2.1.3.3	Artigianato	49	24	73	49	49
Attività produttive	Attività produttive	Totale 2.2.1.3.6	Porti ed opere portuali	19	9	28	19	19
Attività produttive	Attività produttive	Totale 2.2.1.3.7	Consorzi ASI	461	461	922	461	461
Beni Culturali ed Identità siciliana	Uff. di Gabinetto Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.1.1.1.2	Beni e servizi	3	1	4	3	3
Beni Culturali ed Identità siciliana	Uff. di Gabinetto Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.1.1.5.2	Beni e servizi	24	12	36	24	24
Beni Culturali ed Identità siciliana	Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.2.1.1.2	Beni e servizi	2.096	1.726	3.822	947	947
Beni Culturali ed Identità siciliana	Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.2.1.3.1	Beni bibliografici, archivistici e musicali	254	126	380	133	133
Beni Culturali ed Identità siciliana	Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.2.1.3.2	Promozione culturale	268	134	402	-	-
Beni Culturali ed Identità siciliana	Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.2.1.3.3	Beni culturali ed ambientali	467	233	700	467	467

(importi in migliaia di euro)

Amm.ne	Rubrica	U.P.B.	Descrizione U.P.B.	Riduzione 2012 Art. 6 comma 11	Riduzione per accantonamenti 2012 Art. 6 comma 16	Totale Riduzioni 2012 Art. 6 commi 11 e 16	Riduzione 2013 Art. 6 comma 11	Riduzione 2014 Art. 6 comma 11
Beni Culturali ed Identità siciliana	Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.2.1.3.4	Musei, Gallerie e pinacoteche	180	90	270	180	180
Beni Culturali ed Identità siciliana	Beni Culturali ed Identità siciliana	Totale 3.2.1.3.99	Interventi diversi	31	15	46	31	31
Economia	Uff. di Gabinetto Economia	Totale 4.1.1.1.2	Beni e servizi	8	4	12	8	8
Economia	Uff. di Gabinetto Economia	Totale 4.1.1.5.2	Beni e servizi	30	15	45	30	30
Economia	Bilancio e tesoro	Totale 4.2.1.1.2	Beni e servizi	212	108	320	177	177
Economia	Bilancio e tesoro	Totale 4.2.1.3.2	Demanio e patrimonio immobiliare	1.357	1.303	2.660	1.457	1.457
Economia	Bilancio e tesoro	Totale 4.2.1.3.3	Liquidazione enti e società a partecipaz. regionale	4.920	2.460	7.380	-	-
Economia	Bilancio e tesoro	Totale 4.2.1.4.1	Interessi ed oneri accessori	110	55	165	110	110
Economia	Bilancio e tesoro	Totale 4.2.1.5.6	Ufficio statistica regionale	36	18	54	36	36
Economia	Bilancio e tesoro	Totale 4.2.1.5.9	Informatica di servizio	4.615	2.307	6.922	11.115	11.115
Economia	Finanze e credito	Totale 4.3.1.1.2	Beni e servizi	8	3	11	8	8
Economia	Finanze e credito	Totale 4.3.1.5.4	Restituzioni e rimborsi di imposte e relativi interessi e penalità	2	1	3	2	2
Energia e Servizi di pubblica utilità	Uff. di Gabinetto Energia e Servizi di pubblica utilità	Totale 5.1.1.1.2	Beni e servizi	14	7	21	14	14
Energia e Servizi di pubblica utilità	Uff. di Gabinetto Energia e Servizi di pubblica utilità	Totale 5.1.1.5.2	Beni e servizi	27	13	40	27	27
Energia e Servizi di pubblica utilità	Acqua e Rifiuti	Totale 5.2.1.1.2	Beni e servizi	202	100	302	131	131
Energia e Servizi di pubblica utilità	Acqua e Rifiuti	Totale 5.2.1.3.1	Bonifica	1.000	500	1.500	1.000	1.000
Energia e Servizi di pubblica utilità	Acqua e Rifiuti	Totale 5.2.1.3.99	Interventi diversi	128	101	229	128	128
Energia e Servizi di pubblica utilità	Energia	Totale 5.3.1.1.2	Beni e servizi	154	92	246	116	116
Energia e Servizi di pubblica utilità	Energia	Totale 5.3.1.3.99	Interventi diversi	3	1	4	3	3
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Uff. di Gabinetto Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Totale 6.1.1.1.2	Beni e servizi	5	2	7	5	5
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Uff. di Gabinetto Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Totale 6.1.1.5.2	Beni e servizi	24	12	36	24	24
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Famiglia e Politiche sociali	Totale 6.2.1.1.2	Beni e servizi	46	25	71	46	46
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Famiglia e Politiche sociali	Totale 6.2.1.3.1	Protezione ed assistenza sociale	869	433	1.302	669	669
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Famiglia e Politiche sociali	Totale 6.2.1.3.3	Interventi in favore di enti ed altri organismi	1.593	796	2.389	1.593	1.593
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Lavoro	Totale 6.3.1.1.2	Beni e servizi	266	139	405	218	218
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Lavoro	Totale 6.3.1.3.1	Emigrazione ed immigrazione	101	50	151	101	101
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Agenzia per l'impiego	Totale 6.4.1.1.2	Beni e servizi	63	42	105	63	63
Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	Agenzia per l'impiego	Totale 6.4.1.3.2	Formazione, lavoro, apprendistato e fasce marginali	812	406	1.218	812	812

Segue: Allegato 1

(importi in migliaia di euro)

Amm.ne	Rubrica	U.P.B.	Descrizione U.P.B.	Riduzione 2012 Art. 6 comma 11	Riduzione per accantonamenti 2012 Art. 6 comma 16	Totale Riduzioni 2012 Art. 6 commi 11 e 16	Riduzione 2013 Art. 6 comma 11	Riduzione 2014 Art. 6 comma 11
Autonomie locali e Funzione pubblica	Uff. di Gabinetto Autonomie locali e Funzione pubblica	Totale 7.1.1.1.2	Beni e servizi	1	-	1	1	1
Autonomie locali e Funzione pubblica	Uff. di Gabinetto Autonomie locali e Funzione pubblica	Totale 7.1.1.5.2	Beni e servizi	25	12	37	25	25
Autonomie locali e Funzione pubblica	Funzione pubblica e Personale	Totale 7.2.1.1.2	Beni e servizi	202	105	307	202	202
Autonomie locali e Funzione pubblica	Funzione pubblica e Personale	Totale 7.2.1.3.1	Formazione professionale	72	36	108	72	72
Autonomie locali e Funzione pubblica	Funzione pubblica e Personale	Totale 7.2.1.5.1	Personale	180	90	270	100	100
Autonomie locali e Funzione pubblica	Funzione pubblica e Personale	Totale 7.2.1.5.2	Beni e servizi	406	168	574	296	296
Autonomie locali e Funzione pubblica	Autonomie locali	Totale 7.3.1.1.2	Beni e servizi	33	16	49	33	33
Autonomie locali e Funzione pubblica	Autonomie locali	Totale 7.3.1.3.4	Polizia municipale	2	1	3	2	2
Autonomie locali e Funzione pubblica	Autonomie locali	Totale 7.3.1.5.1	Spese elettorali	1	-	1	1	1
Infrastrutture e mobilità	Uff. Gabinetto Infrastrutture e mobilità	Totale 8.1.1.1.2	Beni e servizi	3	1	4	3	3
Infrastrutture e mobilità	Uff. Gabinetto Infrastrutture e mobilità	Totale 8.1.1.5.2	Beni e servizi	12	5	17	12	12
Infrastrutture e mobilità	Infrastrutture e mobilità e Trasporti	Totale 8.2.1.1.2	Beni e servizi	827	379	1.206	1.742	1.742
Infrastrutture e mobilità	Infrastrutture e mobilità e Trasporti	Totale 8.2.1.3.6	Interventi in favore delle imprese di trasporto	1.520	760	2.280	1.520	1.520
Infrastrutture e mobilità	Uff. speciale Osservatorio reg.le lavori pubblici	Totale 8.3.1.1.2	Beni e servizi	1	-	1	1	1
Istruzione e Formazione professionale	Uff. Gabinetto Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.1.1.1.2	Beni e servizi	4	2	6	4	4
Istruzione e Formazione professionale	Uff. Gabinetto Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.1.1.5.2	Beni e servizi	24	12	36	24	24
Istruzione e Formazione professionale	Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.2.1.1.2	Beni e servizi	92	45	137	92	92
Istruzione e Formazione professionale	Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.2.1.3.1	Funzionamento delle scuole	2.340	1.192	3.532	2.340	2.340
Istruzione e Formazione professionale	Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.2.1.3.2	Formazione del personale, sperimentaz. Ed altre attività didattiche	6.785	3.410	10.195	6.785	6.985
Istruzione e Formazione professionale	Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.2.1.3.3	Interventi per i disabili	198	157	355	81	81
Istruzione e Formazione professionale	Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.2.1.3.4	Assistenza scolastica	1.636	818	2.454	36	36
Istruzione e Formazione professionale	Istruzione e Formazione professionale	Totale 9.2.1.3.5	Università e ricerca scientifica	6.097	3.048	9.145	1.059	1.059
Risorse agricole	Uff. Gabinetto Risorse agricole	Totale 10.1.1.1.2	Beni e servizi	14	7	21	14	14

(importi in migliaia di euro)

Amm.ne	Rubrica	U.P.B.	Descrizione U.P.B.	Riduzione 2012 Art. 6 comma 11	Riduzione per accantonamenti 2012 Art. 6 comma 16	Totale Riduzioni 2012 Art. 6 commi 11 e 16	Riduzione 2013 Art. 6 comma 11	Riduzione 2014 Art. 6 comma 11
Risorse agricole	Uff. Gabinetto Risorse agricole	Totale 10.1.1.5.2	Beni e servizi	13	6	19	13	13
Risorse agricole	Interventi Strutturali	Totale 10.2.1.1.2	Beni e servizi	686	339	1.025	550	550
Risorse agricole	Interventi Strutturali	Totale 10.2.1.3.2	Produzione animale, zootecnia e caccia	199	99	298	119	119
Risorse agricole	Interventi Strutturali	Totale 10.2.1.3.5	Ricerca scientifica e sperimentazione	41	20	61	41	41
Risorse agricole	Interventi Strutturali	Totale 10.2.1.3.99	Interventi diversi	120	60	180	-	-
Risorse agricole	Interventi Infrastrutturali	Totale 10.3.1.1.2	Beni e servizi	24	11	35	24	24
Risorse agricole	Interventi Infrastrutturali	Totale 10.3.1.3.1	Bonifica	1.241	1.241	2.482	-	-
Risorse agricole	Interventi Infrastrutturali	Totale 10.3.1.3.2	Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli	1.729	864	2.593	1.629	1.629
Risorse agricole	Interventi Infrastrutturali	Totale 10.3.1.3.99	Interventi diversi	1.104	623	1.727	1.369	1.369
Risorse agricole	Pesca	Totale 10.4.1.1.2	Beni e servizi	37	26	63	37	37
Risorse agricole	Pesca	Totale 10.4.1.3.1	Disciplina e vigilanza sulle attività	153	76	229	153	153
Risorse agricole	Pesca	Totale 10.4.1.3.99	Interventi diversi	28	14	42	-	-
Risorse agricole	Azienda Foreste demaniali	Totale 10.5.1.1.2	Beni e servizi	298	171	469	298	298
Risorse agricole	Azienda Foreste demaniali	Totale 10.5.1.3.1	Rinaturalizzazione del territorio ed economia montana	1	-	1	1	1
Risorse agricole	Azienda Foreste demaniali	Totale 10.5.1.3.2	Boschi, parchi e riserve	66	47	113	31	31
Risorse agricole	Azienda Foreste demaniali	Totale 10.5.1.3.99	Interventi diversi	13	12	25	13	13
Salute	Uff. Gabinetto Salute	Totale 11.1.1.1.2	Beni e servizi	2	1	3	2	2
Salute	Uff. Gabinetto Salute	Totale 11.1.1.5.2	Beni e servizi	24	12	36	24	24
Salute	Pianificazione strategica	Totale 11.2.1.1.2	Beni e servizi	576	525	1.101	576	576
Salute	Pianificazione strategica	Totale 11.2.1.3.3	Protezione ed assistenza sociale	5	5	10	5	5
Salute	Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	Totale 11.3.1.1.2	Beni e servizi	54	26	80	54	54
Salute	Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	Totale 11.3.1.3.4	Formazione ed educazione alla salute	3.763	1.881	5.644	3.763	3.763
Salute	Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	Totale 11.3.1.3.99	Interventi diversi	2	1	3	2	2
Territorio ed ambiente	Uff. Gabinetto Territorio ed ambiente	Totale 12.1.1.1.2	Beni e servizi	5	2	7	5	5
Territorio ed ambiente	Uff. Gabinetto Territorio ed ambiente	Totale 12.1.1.5.2	Beni e servizi	60	29	89	19	19
Territorio ed ambiente	Ambiente	Totale 12.2.1.1.2	Beni e servizi	212	133	345	211	211
Territorio ed ambiente	Ambiente	Totale 12.2.1.3.2	Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente	80	40	120	-	-
Territorio ed ambiente	Ambiente	Totale 12.2.1.3.3	Parchi e riserve	277	242	519	277	277
Territorio ed ambiente	Urbanistica	Totale 12.3.1.1.2	Beni e servizi	77	37	114	77	77
Territorio ed ambiente	Urbanistica	Totale 12.3.1.3.1	Interventi urbanistici	1	-	1	1	1
Territorio ed ambiente	Comando Corpo forestale	Totale 12.4.1.1.2	Beni e servizi	472	234	706	472	472

Segue: Allegato 1

(importi in migliaia di euro)

Amm.ne	Rubrica	U.P.B.	Descrizione U.P.B.	Riduzione 2012 Art. 6 comma 11	Riduzione per accantonamenti 2012 Art. 6 comma 16	Totale Riduzioni 2012 Art. 6 commi 11 e 16	Riduzione 2013 Art. 6 comma 11	Riduzione 2014 Art. 6 comma 11
Territorio ed ambiente	Comando Corpo forestale	Totale 12.4.1.3.2	Servizi antincendio	350	350	700	350	350
Territorio ed ambiente	Uff. Speciale sportello unico risanamento aree	Totale 12.5.1.1.1	Uff. Speciale sportello unico risanamento aree	1	-	1	-	-
Turismo, sport e spettacolo	Uff. Gabinetto Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.1.1.1.2	Beni e servizi	10	5	15	10	10
Turismo, sport e spettacolo	Uff. Gabinetto Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.1.1.5.2	Beni e servizi	24	12	36	24	24
Turismo, sport e spettacolo	Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.2.1.1.2	Beni e servizi	123	61	184	123	123
Turismo, sport e spettacolo	Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.2.1.3.1	Promozione turistica	557	278	835	-	-
Turismo, sport e spettacolo	Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.2.1.3.2	Manifestazioni turistiche	908	454	1.362	45	45
Turismo, sport e spettacolo	Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.2.1.3.3	Sport	13	6	19	13	13
Turismo, sport e spettacolo	Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.2.1.3.5	Teatri ed EAOSS	11.413	5.740	17.153	1.840	1.840
Turismo, sport e spettacolo	Turismo, sport e spettacolo	Totale 13.2.1.3.8	Cinema ed audiovisivo	219	109	328	207	207
		Totale complessivo		69.245	37.447	106.692	49.095	49.295

Visto: LOMBARDO

COPIA TRATTA DAL SITO JEF
NON VALIDA PER LA CCMM

Tabella A

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)**

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2012	2013	2014
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	3.913	131.831	163.793
Copertura debiti sanitari - art. 2, c. 90 L.191/2009 296/2006 - Acc. 1002 - collegato all'accantonamento negativo 1002	343.000	0	0
Attuazione art. 2, comma 553 della legge n. 244/07 - Acc. 1003	4.800	4.800	4.800
Attuazione art. 6, comma 15 - Acc.- 1004 - collegato all'accantonamento negativo (Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato) di cui:	191.859		
- Fondo di cui all'art. 71 della L.R. 17/2004 - 15.391 migliaia di euro			
- Spese individuate dal comma 11 - 31.187 mgl di euro + 6.260 mg di euro			
- Collegamenti marittimi - 18.918 migliaia di euro			
- Trasporto Pubblico Locale - 22.234 migliaia di euro			
- Enti locali - 75.000 migliaia di euro			
- Contributi art. 128 L.R. 11/2010 e art. 7 L.r: 8/2011 - 12.869 migliaia di euro			
- Impianti di dissalamento - 10.000 migliaia di euro			
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	543.572	136.631	168.593
ACCANTONAMENTI NEGATIVI			
Utilizzazione PAR FAS 2007-2013 per copertura debiti sanitari - art. 2, c. 90 L.191/2009 296/2006 - Acc. 1002 - collegato all'accantonamento positivo 1002	343.000	0	0
Attuazione art. 6, comma 15 - Acc. 1004 - collegato all'accantonamento positivo (Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)	191.859		
TOTALE ACCANTONAMENTI NEGATIVI	534.859	0	0
DIFFERENZA	8.713	136.631	168.593
Fondo globale a legislazione vigente	11.762	37.000	0
MAGGIORI O MINORI ONERI	-3.049	99.631	168.593

Visto: LOMBARDO

COPIA TRAI
NON È AL

Tabella B

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEI FONDI GLOBALI DI CONTO CAPITALE
UPB 4.2.2.8.2 - CAPITOLO N. 613901**

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2012	2013	2014
Interventi per lo sviluppo - Acc. 2001 -	0	0	0
TOTALE ACCANTONAMENTI	0	0	0
Fondi globali a legislazione vigente	-	-	-
Maggiori o minori oneri	-	-	-

Visto: LOMBARDO

COPIA TRATTA DAI SISTEMI
NON VALIDA PER LA

Tabella D

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE RIDUZIONI SPESE			0	0	0

Visto: LOMBARDO

COPIA TRATTA DAI SISTEMI
NON VALIDA PER LA

Tabella E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI
<u>SPESE CORRENTI</u>						
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) DI PARTE CORRENTE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) IN CONTO CAPITALE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+)			0	0	0	
<u>RIMBORSO ANTICIPAZIONE</u>						
<u>BILANCIO E FINANZE</u>						
L.R. 07.11.1997, N. 40, ART. 5: RIMBORSO ANTICIPAZIONE - L.R. 4/92, ART. 14	4.2.3.9.99	900006	0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE (+)			0	0	0	

Visto: LOMBARDO

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2012	2013	2014
<u>SPESE CORRENTI</u>					
ECONOMIA					
L.F. 0/2012O - Emend Investimenti e Crescita, comma 6 - Oneri per commissioni ed interessi dovuti alla CCDDPP S.p.a. per l'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese ed agli investimenti in ricerca di cui alla legge 296/2006		N.I			
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Art. 15 "Parco archeologico Agrigento"	3.2.1.3.5	377319	-	-	-
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.4 - "Iniziative di prevenzione e di informazione"	6.2.1.3.1	182531	50	45	40
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.5 - "Istituzione della rete di relazioni"	6.2.1.3.1	182532	50	45	40
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.7 - "Centri antiviolenza"	6.2.1.3.1	183786	150	100	90
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.8 - "Case di accoglienza"	6.2.1.3.1	183787	150	100	90
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.9 - "Inserimento lavorativo"	6.2.1.3.1	182533	25	20	20
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art.10 - "Formazione"	6.2.1.3.1	182534	25	20	20
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	6.4.1.3.2	321702	20	20	20
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32 , "Trasporto anziani"	8.2.1.3.7	478105	2.000	2.000	1.500
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	8.2.1.3.6	476521	200.104	177.870	177.870
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	9.2.1.3.6	318110	5.500	5.000	4.500
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	10.2.1.3.2	143311	1.500	1.530	1.500
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	10.4.1.3.99	348102	400	-	-
SALUTE					

Segue: Tabella G

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2012	2013	2014
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010, art. 95 - "Farmacie rurali"	11.2.3.99	413315	720	400	400
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	12.2.13.1	442539	880	780	720
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	13.2.1.3.5	378118	1.600	-	-
L.R. 11/2010, art. 100 - "Contributo al Comitato regionale del CONI Sicilia con sede in Palermo"	13.2.1.3.3	473309	100	90	-
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	3.2.2.6.3	776060	-	-	-
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento"; Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"	5.2.2.6.6	612401	-	-	-
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 "Cantieri di servizi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento"	6.3.2.6.2	712402	8.800	10.000	9.000
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	13.2.2.6.3	872825	-	-	-
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			213.274	188.020	186.810
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			8.800	10.000	9.000
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			222.074	198.020	195.810
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			228.993	227.493	-
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			11.000	-	-
TOTALE DDL BILANCIO			239.993	227.493	-
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			-15.719	-39.473	186.810
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			-2.200	10.000	9.000
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			-17.919	-29.473	195.810

Visto: LOMBARDO

Tabella I

ONERI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 (ART. 200)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE SPESE			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte corrente			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte capitale			0	0	0
Totale oneri a legislazione vigente			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE CORRENTI			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			0	0	0

Visto: LOMBARDO

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2012-2014

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2012	2013	2014
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
Entrate da articolato			
Art. 6, comma 20 - Processo di Valorizzazione beni immobili e demaniali	173.126	-	-
Art. 6, comma 22 - Tariffe e canoni di concessione beni del demanio forestale <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	1.200	1.450	1.450
Art. 6, comma 23 - Incremento canoni patrimoniali	200	300	300
Art. 6, comma 24 - Procedura VAS	200	300	300
Art. 6, comma 30 - Biglietti di ingresso aree protette ed attrezzate <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	2.300	4.600	4.600
Art. 6, comma 32 - Versamento acconto saldo di liquidazione ESPI	15.000	-	-
Art. 11, commi 47, 48 - Incremento canoni demaniali marittimi	-	-	-
Art. 11, comma 82 - Canoni concessori per l'utilizzo specchi acquei	-	-	-
Art. 11, comm 109 - Procedura AIA	50	50	50
Art. 8, comma 1 - Sanzioni amministrative per la salvaguardia della produzione agricola	-	-	-
Art. 8, comma 13 - Maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale	-	-	-
TOTALE A1	192.076	6.700	6.700
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	3.049	-	-
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	-	-	-
Tab.D - Riduzione autorizzazioni di spesa	-	-	-
Tab.E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	-	-	-
Tab.F - Abrogazione leggi di spesa	-	-	-
Tab.G - Quantificazione oneri leggi precedenti	17.919	29.473	-
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	-	-	-
ARTICOLATO:			
Art. 6, comma 2 - L.r. 21/96 art. 1, c. 1	355	355	355
Art. 6, comma 3 lett. a)	34.624	34.624	34.624
Art. 6, comma 3 lett. b)	800	800	800
Art. 6, comma 3 lett. c)	15.000	30.000	30.000
Art. 6, comma 4 - L.r. 24/2000 art. 18	1.360	1.260	1.260
Art. 6, comma 5 - L.r. 17/2007 art. 71	310.948	292.948	292.948
Art. 6, comma 6	500	36.000	36.000
Art. 6, comma 7	27.331	27.331	27.331
Art. 6, comma 8	50.685	39.371	39.371
Art. 6, comma 9 - Rinnovi contrattuali	25.223	18.740	18.740
Art. 6, comma 11 - Allegato 1 - Contenimento spesa	69.245	49.095	49.295
Art. 6, comma 13 - Revoca Limite di impegno L.r. 134/1982 art. 3	10.000	10.000	10.000
Art. 6, comma 17- Abrogazione art. 5 L.R. 3/2004	124	124	124
Art. 11, comma 6 - ARAN SICILIA	420	420	420
Art. 11, comma 7 - Indennità componenti commissione paritetica	44	57	57
Art. 11, comma 8 - Compenso del Garante a titolo onorifico	100	100	100
Art. 11, comma 10 - Indennità Assessori non parlamentari	200	300	300
Art. 11, comma 11- Soppressione Servizi di valutazione e controllo strategico	4	9	9
Art. 11, comma 12 - Soppressione Agenzia per l'impiego	47	95	95
Art. 11, comma 25 - Soppressione Supporto tecnico Ass.re agricoltura	30	60	60
Art. 11, comma 26 - Esperti Dip. Programmazione <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	10	10	10
Art. 11, comma 27 - Consulenti Dip. Finanze ed ex Corpo regionale miniere	39	44	44
Art. 11, comma 92 - Soppressione Dipartimento Aziende Foreste Demaniali <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	29	95	95
Art. 11, comma 101 - personale Ente fiera PA	1.012	1.350	1.350
Art. 11, commi 39 e 40 - Soppressione Comitato Regionale e Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento	100	171	171

Segue: **Prospetto allegato**
(Articolo 13, legge finanziaria 2012)**EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2012-2014**

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2012	2013	2014
Art. 6, comma 16 - Riduzioni autorizzazioni di spesa di spesa per accantonamenti previsti dal comma 15 - Di cui	191.859	0	0
- Fondo di cui all'art. 71 della L.R. 17/2004 - 15.391 migliaia di euro			
- Spese individuate dal comma 11 - 31.187 mgl di euro + 6.260 mg di euro			
- Collegamenti marittimi - 18.918 migliaia di euro			
- Trasporto Pubblico Locale - 22.234 migliaia di euro			
- Fondo Autonomie Locali - 75.000 migliaia di euro			
- Contributi art. 128 L.R. 11/2010 e art. 7 L.r. 8/2011 - 12.869 migliaia di euro			
- Impianti di dissalamento - 10.000 migliaia di euro			
FONDI REGOLAZ. CONTABILI	-	165.269	-
TOTALE A2	761.057	738.101	543.559
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	953.133	744.801	550.259
B - ONERI			
B1.MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 11, comma 2 - Ricomposizione fondiaria c1 art. 60 L.R. 2/2002 <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	1.000	1.000	0
TOTALE B1	1.000	1.000	0
B2.MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	-	99.631	168.593
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	-	-	-
Tab.C - Rifinanziamento leggi di spesa	-	-	-
Tab.E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	-	-	-
Tab.G - Quantificazione oneri leggi precedenti	-	-	195.810
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	-	-	-
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	-	-	-
ARTICOLATO:			
Art. 1 - Determinazione Fondi Riserva - variazione rispetto alla legislazione vigente	-	-	-
Art. 4 - Fondo EE.LL.	520.750	125.250	-
Art. 4 - Fondo Provincie	45.000	-	-
Art. 5, commi 1 e 2 - Proroghe contratti personale a tempo determinato -	19.374	-	-
Art. 5, comma 3 - Proroga contratti personale a tempo determinato Consorzi di bonifica	952	-	-
Art. 6, comma 2 - L.r. 21/96 art. 1, c. 1	284	284	284
Art. 6, comma 3 lett. a) - L.r. 134/1982 art 3	31.162	31.162	-
Art. 6, comma 3 lett. b) - L.r. 134/1982 art 4 <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	800	800	-
Art. 6, comma 3 lett. c) - L.r. 11/2010 art 129, c. 8 tab L e L.r. 7/2011 art 7, c. 8 tab L <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	15.000	30.000	15.000
Art. 6, comma 4 - L.r. 24/2000 art. 18	1.088	-	-
Art. 6, comma 5 - L.r. 17/2007 art. 71	307.838	292.948	292.948
Art. 6, comma 6 - L.r. 11/2010 art 52 <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	500	-	-
Art. 6, comma 7 - L.r. 10/1999 art 23, c. 2 quinquies <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	27.331	-	-
Art. 6, comma 8 - L.r. 11/2010 art 128 e ss.mm.ii e L.r 8/2011 art 7 <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	45.617	33.239	33.239
Art. 8, comma 1 - Fondo per la salvaguardia della produzione agricola	300	300	300

Segue: **Prospetto allegato**
(Articolo 13, legge finanziaria 2012)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2012-2014

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2012	2013	2014
Art. 8, comma 8 - Spese per la gestione ed attivazione degli interventi di cui al Fondo immobiliare costituito presso IRFIS Fin Sicilia <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	200	-	-
Art. 8, commi 14, 15, 16 e 17 - Spese inerenti l'attività di contrasto all'evasione fiscale <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	300	300	300
Art. 8, comma 13 - Quota del 33 per cento da trasferire ai comuni a seguito delle maggiori entrate conseguite nella lotta all'evasione fiscale	-	-	-
Art. 11, comma 3 - mobilità Dirigenti generali <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	283	565	565
Art. 11, commi 44 e 45 - Ticket sanitari	6.000	10.000	10.000
Art. 11, comma 62 - Riserve naturali	3.260	-	-
Art. 11, comma 101 - trasferimento personale Ente fiera PA presso RESAIS	1.237	1.350	1.350
Art. 11, comma 152 - Consulenti e consiglieri di parità <i>(Disposizione oggetto di Impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	-	-	-
FONDI REGOLAZIONI CONTABILI	67.760	-	8.168
Oneri Rimborso prestiti - Interessi <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	4.596	2.050	14.207
TOTALE B2	1.099.632	627.879	740.764
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	1.100.632	628.879	740.764
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A - B)	-147.499	115.922	-190.505
RISULTATI DIFFERENZIALI			
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)	-185.403	-249.549	241.301
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+) A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)	-332.902	-133.627	50.796
RIMBORSO PRESTITI (F) compresi: - L.F 11/2010, art.1, comma 3 - L.F 7/2011, art. 1, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 2 - L.F 0/2012 Rimborso quota capitale - capitolo 900002 <i>(Effetti finanziari collegati al nuovo ricorso al mercato di cui all'articolo 1, comma 2 della L.F 0/2012 non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	-225.298	-318.873	-260.796
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + F)	-558.200	-452.500	-210.000
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO L.F. 0/2012, art. 1 - Cap. 6002 (L) <i>(Effetti finanziari non operativi a seguito impugnativa del Commissario dello Stato)</i>	558.200	452.500	210.000
DIFFERENZA (N) = (H-L)	0	0	0

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«Legge finanziaria. – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscriverne in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) [alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscriverne in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.»

Note all'art. 2, comma 7:

Gli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 26 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.»

«Art. 27 - Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale. – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.»

– L'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie." così dispone:

«Nuove competenze delle Ragionerie centrali. – 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.

2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.»

Nota all'art. 3, comma 1:

Il comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." così dispone:

«Percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana. – 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.»

Nota all'art. 3, comma 3:

Il comma 90 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." così dispone:

«90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.»

Nota all'art. 3, comma 5:

L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." così dispone:

«Fondi globali. – 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.

3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.

4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio.».

Nota all'art. 4, comma 1:

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2009, n. 103.

Note all'art. 4, comma 3:

— Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Trasferimenti agli enti locali.* - 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il fondo previsto dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni da destinare alle finalità di cui al comma 10 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.».

— L'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Misure di sostegno per il ricovero di minori.* - 1. La riserva prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, quantificata in 30.000 migliaia di euro annui, iscritta in bilancio ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in un apposito capitolo di spesa del dipartimento famiglia e politiche sociali è destinata al finanziamento ai comuni delle spese da sostenere per il ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria. Le eventuali somme non utilizzate possono essere destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su richiesta del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 dopo le parole "rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese" sopprimere le parole "sostenute e" e dopo la parola "documentate" aggiungere "da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza".

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la quota destinata al finanziamento delle comunità alloggio per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è incrementata di 5.000 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).».

— L'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." così dispone:

«*Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006.* - 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento

con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento».

2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".

3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4.(comma abrogato).

5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.

8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

8-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2.».

Nota all'art. 4, comma 4, lett. a), lett. d), lett. h) e all'art. 4, commi 5 e 6:

L'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 4, commi 5 e 6 che si annotano risulta il seguente:

«*Assegnazioni agli enti locali.* - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.

1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale *comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento, la capacità di riscossione documentata ai sensi dell'articolo 3 della legge*

regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3.(comma abrogato).

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 4, comma 4, lett. b):

L'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla. – 1. Per il triennio 2009-2011 continua ad applicarsi, aumentata fino a 5.000 migliaia di euro per ciascuno dei tre anni, la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 4, comma 4, lett. e):

L'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000." così dispone:

«Interventi a sostegno delle autonomie locali. – 1. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli Enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi.

2.(comma abrogato).

3.(comma abrogato).

4.(comma abrogato).

5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.

6.(comma abrogato).

7.(comma abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26 ma reso applicabile per il triennio 2009-2011, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.R. 14 maggio 2009, n. 6).

8.(comma abrogato).

9.(comma abrogato).

10. Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.»

Nota all'art. 4, comma 4, lett. f):

I commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008." così rispettivamente dispongono:

«Assegnazioni in favore delle autonomie locali. – 7. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale.

8. Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 2/2002.»

Nota all'art. 4, comma 4, lett. g):

L'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012. – 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della

stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

5. Le assegnazioni annuali di cui al comma 4 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

6. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la quota dei trasferimenti a favore dei comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale è incrementata del 5 per cento.

8. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il numero "5 mila" è sostituito con "10 mila".

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, sostituire il primo numero "50" con "45" e il secondo numero "50" con "55".

10. A carico del fondo di cui al presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire l'importo di 400 migliaia di euro al comune di Lipari per "Progetti obiettivo", concertati con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro volti all'utilizzazione dei lavoratori ex "PUMEX".

11. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. I comuni nel cui territorio sono ubicate le comunità o strutture di cui al comma 12, entro il 28 febbraio di ciascun anno presentano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica le istanze di finanziamento dei corrispettivi richiesti dalle comunità per l'anno precedente.

13. Per le richieste relative all'anno 2009 le istanze di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.».

Nota all'art. 4, comma 4, lett. h):

L'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011. - 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a TITOLO di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscriverle in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

3. Per il triennio 2009-2011 un'ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti per il rimborso dell'80 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno precedente per la gestione degli asili nido.

4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a TITOLO di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento.

8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per la riparazione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009 compresi quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorità per gli interventi già effettuati, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 4, comma 4, lett. i):

L'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit." così dispone:

«Fondo miglioramento servizi di polizia municipale. - 1. Il comma 9 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:

«9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare

nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.».

Nota all'art. 4, commi 5 e 6:

Per l'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." vedi nota all'art. 4, comma 4, lett. a), lett. d) e lett. h).

Nota all'art. 4, comma 9:

L'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria." così dispone:

«*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali.* – 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intovolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da

valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dimissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.».

Note all'art. 5, comma 1:

— L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante "Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato." così dispone:

«*Proroga di contratti.* – 1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrono i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

- a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
- f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
- g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:

- a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
- b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
- c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
- d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);

- e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella "A".

4. (Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 ed all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.»

— Il comma 28 dell'articolo 9 ed i commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." così rispettivamente dispongono:

«Art. 9 - *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.*

– 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.»

«Art. 14 - *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.* – 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.»

— La legge regionale 11 aprile 2012, n. 23 recante "Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili.

Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 13 aprile 2012, n. 15, S.O. n. 17».

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a):

L'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.", così dispone:

«*Contratti di diritto privato.* – 1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

«6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.»

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:

- a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.

3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole "già dichiarati dissestati" sono sostituite dalle parole "dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio".

5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

«8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.»

6. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.

7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.»

Note all'art. 5, comma 1, lett. b), lett. c), lett. d), lett. e):

— L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, recante "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.", così dispone:

«Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato. — 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del D.Dirig. reg. 28 giugno 2002, n. 450 del Dirigente generale del medesimo Dipartimento;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

8. Per le finalità del comma 7, per l'esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».

— L'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Misure urgenti di sostegno all'occupazione. — 1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.

2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con D.P.Reg., previa Delib. G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.

3. Tabella A

Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600

4. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).

10. Le linee guida dell'amministrazione approvate con Delib. G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.».

Note all'art. 5, comma 1, lett. f):

— L'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:

«Disposizioni in materia di attività socialmente utili. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.

b) contratti quinquennali di diritto privato;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).».

— L'articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:

«Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:

“2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24”.

— L'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.", così dispone:

«Garanzie occupazionali. - 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscriverne nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.

4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.».

— L'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.", così dispone:

«*Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti.* - 1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.

3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.».

Nota all'art. 5, comma 1, lett. g):

Il comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", soppresso dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, così disponeva:

«*Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.* - 13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. 28 giugno 2002, n. 3224, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di dura-

ta quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.».

Nota all'art. 5, comma 3:

L'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti." così dispone:

«*Consorzi di bonifica.* - 1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati a continuare ad avvalersi fino al 31 marzo 2012, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano in presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente articolo l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 356 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.».

Nota all'art. 6, comma 1:

Per il comma 24 bis dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." vedi nota all'articolo 5, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 2:

L'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, recante "Intervento straordinario per la ditta rag. Lauricella Salvatore. Disposizioni per il rientro in Sicilia di beni archeologici." così dispone:

«*Impianto faunistico di Parco d'Orleans.* - 1. Alla ditta ragionier Lauricella Salvatore - già gestore dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans - è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 563 milioni.

2. Il contributo è destinato sia al totale ripianamento dell'attività pregressa, che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione dell'impianto sin tanto che non sarà aggiudicata l'asta pubblica per l'affidamento della gestione dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans.».

Nota all'art. 6, comma 3, lett. a):

L'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine." così dispone:

«1. Il dissalamento dell'acqua è affidato nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla Presidenza della Regione e relativo alle varie utenze.

2. L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze.

3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali.

4. La tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata alle utenze industriali sarà determinata in relazione alla spesa di produzione dell'acqua.».

Nota all'art. 6, comma 4:

L'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:

«Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale. – 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.»

Nota all'art. 6, comma 5:

L'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." così dispone:

«Fondo unico per il precariato. – 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.

3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.»

Note all'art. 6, comma 13:

— L'articolo 34 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008." così dispone:

«Fondi globali e tabelle. – 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2008, nell'allegata tabella "C".

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella F sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella G.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 10/1999, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nell'allegata Tabella H.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata Tabella I.

9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella L.»

— Per l'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 recante "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine." vedi nota all'articolo 6, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 6, comma 14:

L'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«Controllo e monitoraggio della spesa. – 1. Per l'esercizio finanziario 2009, i centri di responsabilità amministrativa dell'Amministrazione regionale assumono mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nei capitoli istituiti secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui ed ogni altra spesa non frazionabile.

2. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l'approvazione con legge regionale dei documenti contabili - bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 - il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può proporre al Presidente della Regione, su segnalazione delle competenti amministrazioni, l'esclusione di altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento.

3. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano altresì agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore.»

Nota all'art. 6, comma 16, lett. a):

Per l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." vedi nota all'articolo 6, comma 5.

Nota all'art. 6, comma 16, lett. f):

— L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Trasferimenti annuali in favore di enti. – 1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni,

associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Gli enti inseriti nell'allegato "1" della presente legge avente le caratteristiche e la cui attività rientrano tra quelle previste al comma 1, sono individuati quali beneficiari di un sostegno economico da parte della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

4. A tal fine gli enti di cui all'allegato "1" della presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

— che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

— che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensivo degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

— L'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.", così dispone:

«Modalità di attivazione e finalità capitoli di spesa. — 1. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell'U.P.B. 4.2.1.5.9, capitolo 212531 e dell'U.P.B. 4.2.2.6.3, capitolo 612018, sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.

2. All'U.P.B. 1.2.1.1.2 nella denominazione del capitolo 104534, dopo le parole "spese per il funzionamento" sono inserite le parole "e le attività istituzionali".

3. All'U.P.B. 6.2.1.3.1, alla fine della denominazione del capitolo 183728 dopo le parole "alimentare onlus" aggiungere "di cui 100 al Banco delle Opere di carità".

4. All'U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole "e dell'ASD San Gregorio CT Rugby per 120".

5. All'U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole "e dell'ASD Palermo Rugby Club 2005 per 150".».

Nota all'art. 6, comma 16, lett. g):

Per l'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 recante "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine." vedi nota all'articolo 6, comma 3, lett. a).

Nota all'art. 6, comma 17:

L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 3 recante "Istituzione della fondazione "Fulvio Frisone" così disponeva:

«Norma finanziaria. — 1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di 200 migliaia di euro per l'anno 2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa con vincolo di specifica destinazione di 200 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli anni 2005 e 2006, alla fondazione è concesso un contributo annuo valutato in 100 migliaia di euro.

4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.01.02, accantonamento 1001.».

Nota all'art. 6, comma 20:

L'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati. — 1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.

1-bis. I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione di Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali individuati con delibere di Giunta e dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.

1-ter. I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:

- a) il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
- b) l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
- c) la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
- d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.

1-quater. La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.

1-quinquies. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.

2. Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.

4. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

5. Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.

6. La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.

7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo sono destinate, nell'esercizio finanziario 2007, fino all'importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno medesimo, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Le ulteriori risorse sono destinate alla compensazione, fino all'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti.

8.(comma abrogato).

9. È abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.»

Note all'art. 6, comma 21:

— L'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«*Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio.* — 1. Il canone superficario di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del perimetro.

2. Il canone superficario di cui all'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

4. Il pagamento del canone superficario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'articolo 25, lettera g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

a) per la concessione di acque minerali:

1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;

2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua;

3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;

b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente;

c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;

d) con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.

6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

— L'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«*Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche.* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:

- 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 Euro 10,00
- 2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 Euro 20,00
- 3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 Euro 30,00
- 4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 Euro 40,00
- 5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 Euro 50,00

sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10,01, per due Ha o frazione in più Euro 20,00".

3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:

- 1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;
- 2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150".».

Note all'art. 6, comma 24:

Gli articoli 6, 12 e 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così rispettivamente dispongono:

«Art. 6 - *Oggetto della disciplina.* - 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;

c) i progetti elencati nell'allegato IV.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.

14. Per gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonché per le loro modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto.

15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di

cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.»

«Art. 12 - *Verifica di assoggettabilità*. - 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.»

«Art. 13 - *Redazione del rapporto ambientale*. - 1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.»

Nota all'art. 6, comma 25:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

Nota all'art. 6, comma 33:

La legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 23 gennaio 1999, n. 4.

Note all'art. 7, commi 1 e 2:

— L'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." così dispone:

«*Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese*. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.

2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui (133). Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.

5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.

6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio."

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.

10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.

11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale.

11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.

11-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «40%» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

— L'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, recante "Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti." così dispone:

«*Economicità ed efficienza dei servizi.* – 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità agli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296,

all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.

2. La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

3. Le gare pubbliche sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica più bassa, tenendo conto, altresì, dei requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 3.

4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non superiore a cinque anni. È vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità.».

— Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«*Disposizioni relative al turismo.* – 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel D.Dirig. n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra

quelli elencati nel D. Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.»

— L'articolo 311 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»." così dispone:

«Varianti introdotte dalla stazione appaltante. – 1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.»

— La legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." è pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 luglio 2011, n. 30, S.O.

Note all'art. 8, comma 1:

L'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari." così dispone:

«Etichettatura dei prodotti alimentari. – 1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. In sede di prima applicazione, il procedimento di cui al presente comma è attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato».

6. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.

7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».

8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.

9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato».

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di

cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centotanta giorni.».

— Per l'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." vedi nota all'articolo 1, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 2:

L'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«*Requisiti di accesso all'attività.* – 1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. In materia di divieto di esercizio dell'attività commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1,2,3,4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'I.N.P.S.;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.

5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).».

Nota all'art. 8, comma 3:

L'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«*Corsi professionali.* – 1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo

agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. Il corso deve altresì essere diretto alla formazione in materia di tutela dei prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari.

2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3.».

Nota all'art. 8, comma 4 ed all'art. 8, comma 7:

L'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.", per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 8, comma 7 che si annota, risulta il seguente:

«*Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità.* – 1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a "chilometro zero", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a "chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo "chilometro zero", dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

a) dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;

c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.

c bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive.

3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

a) delinea percorsi formativi concentrati sull'offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;

b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;

d) compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di cen-

tri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.

4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.».

Nota all'art. 8, comma 5:

La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 recante "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

Nota all'art. 8, comma 6:

I commi 196 e 197 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)." così rispettivamente dispongono:

«196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.».

«197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.».

Nota all'art. 8, comma 7:

Per l'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio." vedi nota all'articolo 8, comma 4.

Nota all'art. 8, comma 11:

L'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." così dispone:

«*Prestiti partecipativi.* – 1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.

3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.

4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

5. L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'al-

tro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

6.(comma soppresso)

7.(comma soppresso)

8.(comma soppresso)

9.(comma soppresso)

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi.».

Note all'art. 8, comma 13:

— Il comma 9 dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." così dispone:

«*Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo.* – 9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.».

— L'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria." così dispone:

«Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.».

Note all'art. 9, comma 1:

— La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 maggio 1986, n. 23.

— La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

— L'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, recante "Interventi e servizi a favore degli anziani." così dispone:

«*Disposizioni finali e transitorie.* – In attesa dell'approvazione del piano triennale dei servizi socio-assistenziali e della determinazione degli standards assistenziali in materia di ricoveri di minori, vecchi e inabili e dei corrispettivi da erogare alle istituzioni pubbliche e private convenzionate con i comuni singoli od associati, i comuni sono obbligati ad adeguare le misure delle rette agli importi previsti dall'art. 18 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3.

In relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli

importi fissati dal succitato art. 18 proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100 per cento, previa attestazione dell'unità sanitaria locale.».

— La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 dicembre 1991, n. 283.

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 111 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Rilancio produttivo del settore industriale.* – 1. Allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese (PA), l'Assessorato regionale delle attività produttive, sentito il comune di Termini Imerese, è autorizzato ad utilizzare la somma di 150.000 migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

2. *Gli interventi inseriti nell'accordo di programma possono essere attuati anche secondo la modalità a regia da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive. Le risorse finanziarie regionali mobilitate non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alla lettera f) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza agli obiettivi previsti dal comma 1, è data priorità, ai fini della accelerazione degli ordinari tempi di indizione, alle gare per l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.*

3. Per le finalità del presente articolo, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.».

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11, recante "Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Incentivi per favorire nuova imprenditorialità.* – 1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta la cui decorrenza è definita con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria o cooperativa il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.

3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E., serie L 379 del 28 dicembre 2006.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche alle cooperative giovanili che gestiscono aziende ed immobili confiscati alla mafia.».

Nota all'art. 11, comma 3:

La legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 20 gennaio 2012, n. 3, S.O. n. 3.

Nota all'art. 11, comma 5:

L'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*ARAN Sicilia.* – 1. Ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente gli enti di cui all'articolo 1, e che svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

2. Gli enti sottoposti al controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini della contrattazione integrativa.

3. Il comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione.

4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, diritto del lavoro e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali.

5. Per la sua attività l'ARAN Sicilia si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio della Regione e degli enti di cui all'articolo 1. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN Sicilia e la Giunta regionale ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono.

6. La riscossione dei contributi di cui al comma 5 è effettuata:

a) per l'Amministrazione regionale attraverso la previsione di spesa complessiva da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza della Regione;

b) per gli enti pubblici non economici nella definizione dei bilanci.

7. L'ARAN Sicilia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN Sicilia i contributi di cui al comma 5. L'ARAN Sicilia definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Presidente della Regione o dell'Assessore alla Presidenza eventualmente delegato da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della sezione regionale della Corte dei conti.

8. La dotazione organica iniziale del personale dipendente dell'ARAN è fissata con decreto dell'Assessore alla Presidenza. In relazione alle risorse finanziarie per le spese di personale concesse dalla Regione e previste in un apposito capitolo del bilancio regionale e alle proprie autonome risorse, l'ARAN provvede autonomamente alla programmazione triennale del personale e alle relative collocazioni funzionali.

9. Alla copertura dei relativi posti si provvede tramite concorso pubblico ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.

10. Per le posizioni dirigenziali e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per professionalità particolarmente elevate si provvede tramite selezione diretta.

11. Nella fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'applicazione degli articoli 6 e seguenti l'ARAN Sicilia può avvalersi di personale comandato proveniente dalla Regione, dagli enti locali siciliani e dalle Università.

12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

13. Agli oneri di cui al comma 12 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.

14. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.».

Nota all'art. 11, comma 7:

L'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano).* - 1. A ciascuno dei componenti di nomina regionale della Commissione di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione ed a quelli di organismi tecnici ad essi attinenti, una indennità pari a quella percepita dagli assessori regionali. *L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali.*

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con la riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

- capitolo 10648 lire 50 milioni;
- capitolo 10698 lire 150 milioni.

4. L'onere per gli esercizi successivi, valutato in lire 220 milioni per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.».

Nota all'art. 11, comma 8:

L'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa." così dispone:

«*Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.* - 1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

3. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale nel caso in cui essi abbiano richiesto l'intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella località di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti;

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle

AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;

e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

4. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con D.P.Reg., nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio. Se è nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste, e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.

7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.».

Nota all'art. 11, comma 9:

L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, recante "Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Al Presidente della Regione ed agli Assessori (effettivi, supplenti o delegati, *ivi compresi quelli non parlamentari, ai quali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni*) è attribuita, con decorrenza dal 1° agosto 1955, una indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante, rispettivamente, al Presidente ed ai vice Presidenti dell'Assemblea regionale siciliana.».

Nota all'art. 11, comma 11:

— L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale." così dispone:

«1. Il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato».

2. Il comma 4, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

«4. Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge».

2-bis. (comma abrogato)

3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di "Servizio di pianificazione e controllo strategico".

3-bis. I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono.

3-ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.

3-quater. Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni all'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione.

3-quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione.

3-sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.

3-septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informativi regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali.

4. Al comma 3, dell'articolo 10, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole "con apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti "dal sistema complessivo dei controlli interni".

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01..».

— L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." così dispone:

«*Misurazione, valutazione e trasparenza della performance.* – 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di stru-

menti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.».

Note all'art. 11, commi 12 e 13:

La Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 13 che si annota, risulta il seguente:

«DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione

- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.

Assessorato regionale delle attività produttive

Dipartimento regionale delle attività produttive

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Assessorato regionale dell'economia

- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

- Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
- Dipartimento regionale tecnico.

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

- Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari

- Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.
- Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.
- Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
- Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.

Assessorato regionale della salute

- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

- Dipartimento regionale dell'ambiente.
- Dipartimento regionale dell'urbanistica.
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».
- L'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani." così dispone:

«Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale - *Compiti.* - 1. È istituita, alle dipendenze dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale.

2. L'Agenzia svolge ogni attività utile al fine di:

- a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
- c) favorire l'utilizzo dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, anche mediante l'individuazione e la proposizione di azioni positive;
- d) formulare ed attuare programmi di politica attiva del lavoro;
- e) svolgere azioni di informazione e di orientamento professionale finalizzate a favorire scelte consapevoli per il primo inserimento lavorativo dei giovani e promuovere la formazione ricorrente e la mobilità professionale degli adulti nel sistema produttivo.

L'Agenzia opera d'intesa con gli organismi preposti all'orientamento universitario e scolastico, concordando, ove possibile, la realizzazione di programmi congiunti di orientamento. Le azioni di informazione e di orientamento comprendono in particolare:

- 1) la diffusione di informazioni quantitative e qualitative sulla evoluzione del mercato del lavoro.
- 2) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, di intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza, degli elementi conoscitivi concernenti caratteristiche ed ubicazione delle strutture scolastiche e formative statali e regionali, la scolarità, le professioni, le scelte sugli indirizzi scolastici e professionali dei giovani.
- 3) lo svolgimento del servizio di assistenza psico-sociale diretta a sostenere i processi formativi a finanziamento regionale;
 - f) analizzare i processi evolutivi delle professioni e le nuove tecniche in materia di formazione professionale;
 - g) promuovere convegni, studi, ricerche, rilevazioni e sperimentazioni sui problemi connessi con l'occupazione e la formazione professionale;
 - h) curare la predisposizione, anche per conto di enti ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti, anche a finanziamento comunitario, per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e per la formazione e l'aggiornamento del personale docente impiegato in attività formative;
 - i) provvedere alla progettazione di attività formative di elevato livello, anche a carattere sperimentale;
 - l) esercitare ogni altra competenza demandata alle Agenzie regionali per l'impiego dalla vigente normativa.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 2, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati, nonché con i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria (CIAPI).

4. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 12 dell'articolo 13, saranno previste apposite intese tra le competenti Amministrazioni statali e regionali, al fine di realizzare un adeguato coordinamento tra l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e l'Agenzia di cui al comma 1.».

Nota all'art. 11, comma 14:

L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." così dispone:

«*Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.* - 1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.

2. L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.».

Nota all'art. 11, comma 15 e comma 60:

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 60 che si annota, risulta il seguente:

«*Fondo di Quiescenza.* - 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui

al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14 bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apporare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.».

Nota all'art. 11, comma 17:

L'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regio-

nale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia.* – 1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.

1 bis. Per l'effetto, la commissione edilizia comunale cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali.

2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

a) al comma 1 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro venti giorni";

b) al comma 2 le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "settantacinque giorni";

c) al comma 3 sono soppresse le parole "inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.";

d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 5 le parole "entro centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "entro settantacinque giorni".».

Nota all'art. 11, comma 18:

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

Nota all'art. 11, comma 20:

L'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme transitorie.* – 1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 11, comma 23:

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Nota all'art. 11, commi 24 e 28:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così dispone:

«Finalità ed ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.».

Nota all'art. 11, comma 25:

La legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, recante "Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, riguardante provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 giugno 1983, n. 26.

Nota all'art. 11, comma 27:

L'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, recante "Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni relative alle attività produttive. – 1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per le finalità istituzionali dei Dipartimenti bilancio e tesoro si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è valutata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro per il dipartimento corpo regionale delle miniere e 50 migliaia di euro per ciascuno dei dipartimenti bilancio e tesoro e finanze e credito. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 11, comma 30:

Gli articoli 4, 11 e 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali." così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - *Compiti del consiglio regionale.* – Sono compiti del consiglio regionale:

a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

c) esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonché sull'ampliamento di quelli esistenti;

d) controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

e) promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

f) svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

g) tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;

h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

i) predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve.

I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio vengono esercitati a mezzo delle aree protette regionali.

Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del consiglio l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.

Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'Assemblea regionale sull'attività degli enti parco.».

«Art. 11 - *Comitato tecnico-scientifico.* – Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un economista, un urbanista esperto in pianificazione territoriale, un agronomo esperto in materie agrarie e forestali, designati dai singoli consigli delle facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle Università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti atenei in riferimento allo ambito territoriale nel quale rientra il parco;

b) da sei esperti nelle materie di cui alla lettera a), rispettivamente designati da: Italia nostra, WWF Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano (CAI), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU) e Gruppi di ricerca ecologica (GRE);

c) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio;

d) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato.

Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato, tra i componenti lo stesso, il presidente del comitato.

I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco.».

«Art. 16 - *Comitato tecnico-scientifico.* – 1. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

2. Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all'articolo 10 ed in particolare sulle materie riguardanti:

a) assetto geomorfologico;

b) conservazione di ecosistemi;

c) introduzione di spese vegetali e animali estranee e programmi di ripopolamento animale;

d) cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

e) eccesso e transito con veicoli a motore;

f) interventi di sistemazione forestale compresi gli interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;

g) viabilità interna del parco;

h) ristrutturazione e restauro dei fabbricati esistenti di valore storico-architettonico-ambientale;

i) programmi di restauro ambientale.

3. Le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo esercita sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di novanta giorni.

3-bis. Quando il Comitato tecnico scientifico si riunisce per esprimere il parere sul piano di cattura o abbattimento predisposto dall'ente, alle sedute partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria della Regione, competente per il territorio ove ricade l'area naturale protetta.

3-ter. Il Comitato tecnico scientifico, prima di deliberare, acquisisce in ogni caso il parere del rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente.

3-quater. Nel caso in cui il piano è predisposto dall'ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente territorialmente.».

Nota all'art. 11, commi 31, 32, 33 e 34:

L'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Consorzi di ripopolamento ittico.* - 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Dei consorzi di ripopolamento ittico di cui al comma 1 non possono fare parte i comuni il cui territorio non confina con il mare o che non abbiano nel proprio territorio imprese di conservazione o trasformazione di prodotti ittici.

3. Il compenso da corrispondere ai presidenti e vice presidenti dei consorzi è pari al 40 per cento del compenso attualmente previsto.

4. I consorzi di ripopolamento ittico sono autorizzati, previa convenzione con l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, negli ambiti territoriali di loro competenza, a svolgere i servizi previsti dagli articoli nn. 175, 176, 177, 178, 179 e 180 della legge regionale n. 32/2000, nonché indagini biologiche delle acque ed il monitoraggio degli ambienti marino-costieri.

5.(comma abrogato)

6. È fatto divieto ai Consorzi di ripopolamento ittico di procedere all'assunzione di personale.

6 bis. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1.».

Nota all'art. 11, comma 36:

L'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, recante "Attribuzione di nuovi compiti alla commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego)." così dispone:

«La commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23

della legge 12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dal decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795.

La commissione assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego.».

Note all'art. 11, comma 37:

— L'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale." così dispone:

«*Beneficiari dei mutui agevolati.* - I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed ai privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma e il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale del numero di annualità di contributo previste dal provvedimento di concessione.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8, L. 28 gennaio 1977, n. 10.».

— L'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Agevolazioni in favore di cooperative edilizie.* - 1. Alle cooperative edilizie incluse nelle graduatorie approvate con il Dec.Ass. 2 aprile 2008, n. 1113 e con il Dec.Ass. 19 novembre 2008, n. 3263 che realizzano il programma costruttivo con il recupero di immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea "A" del PRG, è destinata un'ulteriore somma di 5 mila migliaia di euro, per il limite di impegno ventennale dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, che prevedono la possibilità di accesso al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200 migliaia di euro per singola unità abitativa.

3. Le cooperative che intendano avvalersi della presente agevolazione presentano entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, titolo di proprietà o contratto preliminare di compravendi-

ta autenticato da un notaio e registrato ai fini fiscali di immobili ricadenti nel centro storico o nella zona omogenea "A".

4. Gli interventi ammessi alla finanziabilità di cui al Dec.Ass. 2 aprile 2008, n. 1113 e al Dec.Ass. 19 novembre 2008, n. 3263 che non rientrano nelle graduatorie di cui al comma 1, possono essere finanziati solo in presenza di interventi costruttivi realizzati in aree PEEP o in aree appositamente destinate dai comuni e i cui piani di lottizzazione siano stati regolarmente approvati.

5. Fermo restando le disposizioni dei commi precedenti, i termini previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 e i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 sono prorogati di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'articolo 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Nota all'art. 11, comma 38:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni, *previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento*, sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Nota all'art. 11, comma 39:

La legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 luglio 2011, n. 30, S.O.

Nota all'art. 11, comma 40:

La legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, recante "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 giugno 1977, n. 27.

Nota all'art. 11, comma 41:

L'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica.* – 1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.(comma abrogato).

4.(comma abrogato).».

Nota all'art. 11, commi 43 e 44:

L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 43 che si annota, risulta il seguente:

«*Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.* – 1. Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell'ambito della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis.(comma soppresso)

2-ter.(comma soppresso)

2-quater.(comma soppresso)

2-quinquies.(comma soppresso)

2-sexies. È abrogato il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12.

3. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti.

4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.

6. L'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.».

Note all'art. 11, comma 44:

— Per l'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." vedi nota all'articolo 11, comma 43.

— L'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica." così dispone:

«Disposizioni in materia di sanità. — 1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;
- c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC).

11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti simili e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.

14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis), sono a totale carico dell'assistito.

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sani-

taria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.

16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.

16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984".

17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

18. (comma abrogato)

19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

Nota all'art. 11, comma 47:

L'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali.* - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comu-

nificazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.

2.(comma abrogato)

3.(comma abrogato).».

Note all'art. 11, comma 49:

L'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.", così dispone:

«*Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.* - 1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione.

2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro settanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione e fino all'approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.».

L'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.", così dispone:

«*Interventi sostitutivi.* - Quando gli organi dell'amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori in virtù della presente legge e di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere.

Non si fa luogo alla diffida di cui al primo comma qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica.

Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

I commissari nominati ai sensi del primo comma decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimenti motivati, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.».

Nota all'art. 11, comma 50:

L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di presentare le proprie osservazioni (59). In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.

2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'ar-

ticolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.

3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.

4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.

5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

8.(comma abrogato).

Nota all'art. 11, comma 51:

L'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 24, recante "Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.* – 1. L'applicazione dei principi settoriali e dei connessi criteri e modalità procedurali, determinati dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, decorre dal 1° gennaio 2013.

2. All'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.”;

b) al comma 7 le parole “entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, e relativamente all'attività programmata in tale periodo,” sono sostituite dalle seguenti: “contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento”;

c) al punto 2) del comma 7 dopo la parola “svolta” sono inserite le seguenti: “alla data di approvazione dei bilanci consuntivi”.

Nota all'art. 11, comma 52:

— Per l'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante “Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.” vedi nota all'articolo 8, comma 11.

— L'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante “Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.” così dispone:

«*Statuti consorzi fidi.* – 1. Gli statuti dei confidi in possesso dei parametri di cui al precedente art. 3 ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere:

a) la quota minima, a carico della singola impresa consorzata, di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale;

b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo

grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;

d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;

e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;

f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 11, comma 53:

Il comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così dispone:

«Art. 13 - *Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.* – 10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.».

Note all'art. 11, comma 55:

— L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.” così dispone:

«*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.* – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica." così dispone:

«Art. 2 - 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

— Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:

«Funzioni e compiti conservati allo Stato. - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.».

Nota all'art. 11, comma 58:

L'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale. - 1. Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013. La presente norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie con esclusione del personale dell'area medica e del personale dirigenziale sanitario professionale tecnico amministrativo (spta).

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 non si applicano per i concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/2008.».

Nota all'art. 11, comma 59:

L'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Organizzazione delle Aziende del Servizio sanitario regionale. - 1. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

2. Sono organi delle Aziende del Servizio sanitario regionale:

a) il direttore generale che nomina un direttore amministrativo ed un direttore sanitario a norma dei commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il collegio sindacale.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.

4. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la sanità.

5. L'organizzazione delle Aziende di cui ai commi 1, 2 e 3 è modulata, anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai bacini di utenza ed al numero delle sopresse Aziende di cui ciascuna costituita Azienda assume funzioni, attività e competenze.

6. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo possono prevedere modelli organizzativi differenziati in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero di utenti assistiti.

7. I compensi dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere, da corrispondere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa, sono differenziati, sulla base di quanto determinato con apposita deliberazione della Giunta regionale, in ragione del rilievo, anche economico, delle singole Aziende e del relativo bacino di utenza.

8. In ogni Azienda del Servizio sanitario regionale è istituito, senza alcun onere economico aggiuntivo, un Comitato consultivo composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento. Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività dell'Azienda. Il Comitato formula altresì proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) presente in ogni Azienda per rilevare il livello di soddisfazione dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini.

9. Con apposito decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità disciplina le modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e composizione dei Comitati consultivi aziendali.

9 bis. *I componenti del collegio sindacale non possono svolgere il relativo incarico per più di due volte nella stessa azienda indipendentemente dalla durata dell'incarico stesso. Fermo restando il completamento delle eventuale incarico in corso, ai fini di ulteriore nomina, deve tenersi conto anche degli incarichi precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione.*».

Nota all'art. 11, comma 60:

Per l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." vedi nota all'articolo 11, comma 15.

Nota all'art. 11, comma 62:

La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 maggio 1981, n. 23, S.O.

Nota all'art. 11, comma 63:

L'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«*Patto di stabilità regionale.* - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della spesa

pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spesa per il personale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono osservate in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono risultare nei bilanci consuntivi e, per i soggetti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di esercizio. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione o controllo ed inviate alla Ragioneria generale della Regione nonché alle amministrazioni che svolgono compiti di tutela e vigilanza. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione degli enti e soggetti di cui al presente articolo.

4. Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché le aziende ospedaliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009.

5. Per i soggetti individuati nei commi precedenti che adottano una contabilità esclusivamente riferita, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, la Regione definisce, nell'ambito delle linee definite dal DPEF regionale, con gli enti locali, per il tramite dell'ANCISICILIA e dell'URPS, il rispettivo concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 77-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68:

Gli articoli 5, 14, 15 e 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risultano i seguenti:

«Art. 5 - *Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti.* - 1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel D.P.Reg. 20 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

- a) ATO 1 - Palermo;
- b) ATO 2 - Catania;
- c) ATO 3 - Messina;
- d) ATO 4 - Agrigento;
- e) ATO 5 - Caltanissetta;
- f) ATO 6 - Enna;
- g) ATO 7 - Ragusa;
- h) ATO 8 - Siracusa;
- i) ATO 9 - Trapani;
- l) ATO 10 - Isole minori.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 1 *fatte salve le previsioni di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138,*

introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2 bis. I comuni possono presentare all'Amministrazione regionale, ai sensi del citato articolo 3 bis ed entro il 31 maggio 2012, la proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purchè la proposta sia motivata sulla base di criteri di differenziazione territoriale, socio economica, nonché attinenti alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, che esprime il proprio parere entro i successivi 15 giorni, il piano di individuazione degli ambiti territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, secondo le indicazioni del suddetto articolo 3 bis, e comunque per un numero non superiore al limite dell'80 per cento della determinazione di cui al comma 1. La Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel rispetto del superiore limite gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.

3. I singoli comuni appartenenti all'ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.»

«Art. 14 - *Potere sostitutivo.* - 1. Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

- a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;
- b) mancata adozione del piano d'ambito;
- c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;
- d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

- a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;
- b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascrivere la violazione. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 4.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l'eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.»

«Art. 15 - *Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.* - 1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, provvedono ad individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1 possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'affidamento da parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:

- a) garantiscano il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d'ambito;
- b) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri;
- c) mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell'intero ATO.

4. Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella indicazione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vinco-

landole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.».

«Art. 19 - *Norme transitorie.* - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessorato regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

2 bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento, è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'UPB 7.3.1.3.2 - capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2 ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2 ter. Le anticipazioni di cui al comma 2 bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, sono abrogati.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da

ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso:

- a) le società d'ambito;
- b) i consorzi d'ambito;
- c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attuali

mente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.».

Note all'art. 11, comma 71:

— L'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«*Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.* – 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.».

— L'articolo 115 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Norme per il sostegno delle cooperative.* – 1. Al fine di promuovere e sostenere le attività delle cooperative aventi sede in Sicilia e loro consorzi, favorendone i processi di crescita economica e rafforzamento patrimoniale, l'IRCAC è autorizzato, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, in tema di garanzie, a destinare un importo complessivo pari a 3 mila migliaia di euro del Fondo a gestione separata unificato ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per concedere contributi in conto interesse. I contributi sono concessi nella misura del 60 per cento degli oneri finanziari sostenuti, su affidamenti concessi da Istituti di credito, comprese società di factoring e di leasing, a cooperative e società di capitali la cui quota maggioritaria (almeno il 51 per cento) appartenga ad una o più cooperative ed ai quali possono concorrere le garanzie collettive rilasciate dai Consorzi Fidi a prevalente partecipazione cooperativa, riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e finalizzati ad operazioni di smobilizzo o cessione dei crediti commerciali e operazioni di capitalizzazione da parte dei soci.

2. A valere sui fondi del proprio bilancio, l'IRCAC può effettuare, alternativamente o unitamente a uno o più fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio in società di trasformazione e commercializzazione, costituite in forma di società di capitali e possedute in maggioranza da società cooperative.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il fondo a gestione separata unificato dall'IRCAC, istituito con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrato annualmente della somma corrispondente al valore del contributo in conto interessi erogato dall'IRCAC nell'anno precedente per le agevolazioni concesse nella forma di contributo indiretto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato da istituti bancari o società di leasing e di factoring, secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

6. Le agevolazioni erogate dall'IRCAC in regime d'aiuto de minimis prevedono la soglia di 500.000 euro, giusta comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 16/1 del 22 gennaio 2009.».

Nota all'art. 11, commi 73, 74,75 e 77:

Gli articoli 7, 27 e 31 della legge regionale 24 novembre 2011, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risultano i seguenti:

«*Art. 7 - Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali.* – 1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell'agriturismo e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle cooperative e alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.

3 bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3.».

«*Art. 27 - Credito agevolato.* – 1. All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contributi in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore.».

«*Art. 31 - Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole.* – 1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole e della pesca, l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007 n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007. L. 193, per le cooperative operanti nel settore

della pesca, dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole e della pesca costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.

3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.

4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.

6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell'IRAC costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.».

Nota all'art. 11, commi 78 e 79:

L'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013." così dispone:

«Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, i termini per le cooperative edilizie, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 per pervenire all'inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

2. I termini per le imprese, per pervenire all'inizio dei lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67 e della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2008.».

Nota all'art. 11, comma 81:

L'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)" così dispone:

«Riduzione del prezzo d'acquisto. - 1. La riduzione percentuale prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d'acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Nota all'art. 11, comma 85:

L'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.

2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:

a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;

b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;

c) i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.

3. Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquisizione o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo

demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.

5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;

b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturito dall'attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;

c) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;

d) definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;

e) conciliazione delle controversie scaturite dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all'attività ed ai compiti da quest'ultimo espletati.

5-bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l'oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell'istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa.

5 ter. Con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il rapporto già in essere con l'Amministrazione regionale si considera regolarizzato ai fini predetti e pertanto può essere rilasciata la concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali ivi compresi quelli del demanio trazzurale, forestale e fluviale ove sussistenti le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio.

6. Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l'utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l'esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività.

7. Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso a decorrere dal 1° gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Per le finalità di detta Commissione di conciliazione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 400 migliaia di euro e per gli esercizi 2008 e 2009 la spesa annua di 200 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 5.2.1.1.2 - capitolo 242523 - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2007-2009 U.P.B. 4.2.1.5.5.

8. La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al proce-

dimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.

9. La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro quarantotto mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni. La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5.

9-bis. La Commissione di conciliazione esercita, d'intesa con gli uffici dell'Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d'uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l'eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni.

10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali.

11. La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303.

12. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

13. La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.

14. La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.

15. All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.

16. I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.

17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.

18. Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 31 dicembre 2005.

20. La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.

21. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

22. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Note all'art. 11, comma 87:

— La legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 25 maggio 1991, n. 26.

— L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte. — 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

1-bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L. 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L. 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1-bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n.

6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.

5-bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193.

6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.»

Nota all'art. 11, comma 98:

L'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica." così dispone:

«Principi di coordinamento e ambito di riferimento. - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in

data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.»

Note all'art. 11, commi 99 e 100:

— Il decreto legislativo del Presidente della Regione 9 luglio 1948, n. 24, recante "Istituzione in Palermo di un Ente Autonomo per la Fiera del Mediterraneo." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 3 dicembre 1948, n. 49.

— L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 3 settembre 1997, n. 44, recante "Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38." così dispone:

«Indirizzo e controllo sugli Enti fieristici. - 1) L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emana direttive recanti indirizzi generali sulla politica fieristica regionale.

2) Le deliberazioni degli Enti fieristici inerenti il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali e l'adozione di piante organiche e di regolamenti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale sono sottoposte, entro 30 giorni dalla loro adozione, all'approvazione dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che decide, previa acquisizione del parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

3) Il responsabile del procedimento può sospendere, per l'acquisizione di ogni utile elemento istruttorio, il decorso del termine di cui al precedente comma. In tale ipotesi il termine di 60 giorni per l'esercizio del prescritto controllo ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

4) Ogni trimestre dovrà essere trasmessa all'Assessorato una relazione approvata dai competenti organi decisionali, rispetto alle previsioni di bilancio. Deve altresì essere inviato per conoscenza l'elenco delle deliberazioni degli organi collegiali.»

— Gli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI." così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - 1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.

2. È abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.»

«Art. 5 - 1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'articolo 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.»

«Art. 10 - 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, applica al personale indicato nei precedenti articoli gli appositi accordi contrattuali definiti e stipulati con le organizzazioni sindacali e nei limiti dagli stessi previsti, aventi per oggetto trattamenti economici e normativi da corrispondere al personale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con utilizzo anche di ammortizzatori sociali, ove attivabili, nonché di interventi sussidiari di accompagnamento.

2. L'indennità sostitutiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.».

— L'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, recante "Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava." così dispone:

«Il personale dipendente dalle società costituite dall'EMS e dall'AZASI in attuazione, rispettivamente, dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, e dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1979, n. 246, è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società costituita dall'ESPI ai sensi del richiamato art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, con il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente presso la società medesima.

LEMS e l'AZASI adottano immediatamente i provvedimenti necessari per porre in liquidazione, secondo le procedure previste dal codice civile, le società indicate nel comma precedente.

.....(comma abrogato)

Tutto il personale dipendente dalla predetta società collegata resterà in carico alla società stessa fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile prevista dalla legislazione nazionale.

Qualora intervengano provvedimenti nazionali, concernenti il personale dipendente da aziende in crisi, che anticipino anche in via facoltativa l'età pensionabile o che, anche attraverso un concorso integrativo dell'azienda, comunque assicurino un trattamento sostitutivo o incentivante, il relativo rapporto di lavoro verrà a cessare.

.....(comma abrogato)

Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione. Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di fare ricorso ai benefici della cassa integrazione guadagni o altri istituti sostitutivi.

Il rifiuto del dipendente a svolgere l'attività di lavoro di cui al presente comma, comporta la decadenza dai benefici previsti nel presente articolo, nonché la interruzione del rapporto di lavoro con la società.

Per le finalità del presente articolo il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1986 e di lire 110.000 milioni per l'anno finanziario 1987. Con il fondo medesimo si provvederà altresì alle eventuali esigenze di società collegate per la corresponsione del trattamento di fine rapporto di lavoro ai dipendenti che ne facciano richiesta ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 155.

È abrogato l'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

In deroga ai termini indicati dal terzo e quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il Governo della Regione è autorizzato a prorogare l'attuale gestione commissariale degli enti indicati nel medesimo articolo sino al 31 maggio 1986.».

Note all'art. 11, comma 101:

— Per l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." vedi nota all'articolo 6, comma 5.

— L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, recante "Norma in materia di emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione." così dispone:

«Emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione. — 1. Per il pagamento degli emolumenti e del trattamento di fine rapporto spettanti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, la spesa rispettivamente di 732 migliaia di euro per l'anno 2011 e di 1.350 migliaia di euro per l'anno 2012. Alla copertura degli oneri pari a 732 migliaia di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere relativo all'anno 2012 trova

riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.».

Nota all'art. 11, comma 104:

L'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi. — 1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che - nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso - la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine.

1 bis. Per le operazioni finanziarie a decorrere dall'1 gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

1 ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

1 quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dal presente articolo sono iscritte nel medesimo esercizio finanziario nel bilancio della Regione per essere trasferite per le medesime finalità al soggetto individuato ai sensi del comma 1 ter.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge.

2-bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

2-ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro.».

Nota all'art. 11, comma 108:

L'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme sulla gestione dei parchi regionali. — In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 27, è costituito, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente l'Ente adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'Ente stesso.

Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:

a) lo statuto dell'Ente;

- b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'articolo 24;
- c) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;
- d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione siciliana;
- e) il piano territoriale del parco;
- f) il regolamento del parco;
- g) il programma di intervento;
- h) il programma pluriennale economico-sociale;
- i) i concorsi per il personale;
- l) l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione della comunità del parco.

Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.

Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi.

Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza.

Qualora gli organi dell'Ente parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissari ad acta.

Non si fa luogo alla diffida di cui al precedente comma nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla presente legge.

Il patrimonio dell'Ente parco è costituito.

- a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;
- b) dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'Ente;
- c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Ente parco sono costituite da:

- a) redditi di beni costituenti il patrimonio dello Ente;
- b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dello Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
- c) dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
- d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati.

L'Ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonché di tutti i titoli, atti a scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'Ente le somme previste dal bilancio della Regione siciliana per le finalità istitutive dei parchi regionali, nonché le somme assegnate al comitato di proposta e non utilizzate alla data di costituzione degli organi del parco.

L'Ente parco provvederà alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.

.....(comma soppresso)

L'Ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti nonché ad associazioni e privati, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

L'Ente parco può altresì dare in concessione l'uso di beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.

È in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell'Ente parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito delle zone A, B e C del parco.».

Nota all'art. 11, comma 109:

Gli articoli 29 octies, 29 decies e 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così rispettivamente dispongono:

«29 octies - *Rinnovo e riesame*. - 1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità

competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni».

«Art. 29 decies - *Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*. - 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di

qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.»

«Art. 33 - *Oneri istruttori*. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati

esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e modalità, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 22 settembre 2008.

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso».

Nota all'art. 11, comma 111:

L'articolo 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Disposizioni in materia di distretti turistici*. - 1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.

3.(comma abrogato)».

Nota all'art. 11, comma 114:

L'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme per la gestione delle riserve naturali*. - La gestione delle riserve naturali può essere affidata alle province regionali, all'azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università, ai comuni previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.

Ai fini della gestione delle riserve l'Assessore regionale per territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione, previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo.».

Nota all'art. 11, comma 115:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, recante "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni,

dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2008, n. 39.

Nota all'art. 11, comma 117:

L'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Aiuti all'investimento.* - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

4-bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locale purché avente sede in Sicilia da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4-ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina,

individuati nella Delib.G.R. n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locale antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi.

4 quinquies. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater possono essere concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi commi a prescindere dalla tipologia di attività esercitata.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.»

Nota all'art. 11, comma 119:

L'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2009, n. 1, recante "Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Nuove norme in materia di usi civici.* - 1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lett. a) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e alle cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, anche mediante deliberazioni consiliari, tuttora utilizzati nei processi produttivi.

2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di natura enfiteutica previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è ridotto ad un quinto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi.»

Nota all'art. 11, comma 128:

L'articolo 16 della legge 12 gennaio 2012, n. 8, recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione.* - 1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acqui-

sto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati.

Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'articolo 14 ed al programma di cui all'articolo 15, comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione.

L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.

9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorché i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anormali od imprevisi andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. *I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto.*

14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono dovuti in misura intera.»

Nota all'art. 11, comma 130:

L'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Semplificazione e snellimento delle procedure.* – 1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate *entro quarantotto mesi dal termine* fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.»

Nota all'art. 11, comma 143:

L'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." così dispone:

«*Piani di gestione forestale sostenibile.* – 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati "piani".

2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.

3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.

4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.

6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.

9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5-bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.

10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.»

Nota all'art. 11, commi 144 e 145:

L'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.* – 1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

- a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
- c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
- d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermini.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero Comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermini, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo Comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del Comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

6 bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7 bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

7 ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.»

Nota all'art. 11, comma 149:

L'articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme sulle cooperative giovanili.* – 1. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali" sono sostituite dalle parole "sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte";

b) le parole "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2014";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma "2-bis. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni."».

Nota all'art. 11, comma 150:

— L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza." così dispone:

«*Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione.* – 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.

2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del costo di gestione dell'autoveicolo.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.»

— L'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, recante "Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto di persone." così dispone:

«È istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo di rotazione a gestione separata per l'erogazione di mutui alle aziende private esercenti autoservizi extraurbani in concessione nel territorio della Regione, per l'acquisto di autobus nuovi e per l'ammodernamento, ampliamento, costruzione o acquisto di impianti destinati all'esercizio delle autolinee in concessione.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare con l'I.R.F.I.S. apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente comma.

Il tasso d'interesse sulle operazioni previste al primo comma del presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il risparmio. Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, è fissato nella misura del 5 per cento.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali 6 maggio 1976, n. 45, e 1° agosto 1977, n. 68, sui saldi giornalieri di cassa l'I.R.F.I.S. è tenuto a contabilizzare e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario un interesse al medesimo tasso corrisposto per il servizio generale di cassa regionale.

Gli utili netti della gestione del fondo sono portati ad incremento del fondo stesso.

Le spese e gli oneri accessori relativi alla gestione del fondo, nonché l'ammontare delle eventuali perdite sono addebitate al fondo di rotazione.

Per le attività derivanti dall'attuazione della convenzione, tutte incluse e nessuna esclusa, è attribuito all'I.R.F.I.S. un compenso annuo da corrispondersi al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale sull'importo complessivo delle operazioni di credito effet-

tuate. Detto compenso non potrà superare la misura dell'1,75 per cento ed è posto a carico del fondo stesso.

Per la stipulazione della convenzione prevista dal presente articolo si prescinde dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

È fatto obbligo all'I.R.F.I.S. di comunicare semestralmente all'Assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente articolo.

Resta salva l'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Alla gestione del fondo soprintendente il Comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato, con diritto a voto, dal direttore regionale preposto alla direzione regionale per i trasporti e le comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e da un funzionario addetto alla direzione medesima.

..... (comma abrogato)

..... (comma abrogato)

La durata dei prestiti resta fissata in cinque anni per l'acquisto degli autobus e in dieci anni per le altre finalità di cui al primo comma del presente articolo.

Le domande per le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere inoltrate all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che provvederà, entro 30 giorni, previo esame di competenza, all'invio presso l'I.R.F.I.S. per la istruttoria successiva.

La concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa istruttoria di competenza condotta dall'I.R.F.I.S. ed approvata dal Comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato con l'undicesimo comma del presente articolo.

L'I.R.F.I.S., entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, provvederà alla definizione dell'istruttoria per l'ammissione al finanziamento.

I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti:

— quelli destinati all'acquisto di autobus dall'iscrizione di privilegio presso il pubblico registro automobilistico della provincia di competenza;

— quelli destinati alle altre finalità da iscrizione di ipoteca presso la competente conservatoria.

I beni acquistati con il finanziamento di cui al presente articolo, per la durata del mutuo, non potranno essere alienati o destinati ad uso diverso da quello per cui il mutuo è stato concesso. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del mutuo.

In ogni caso il finanziamento di cui al presente articolo non potrà superare l'85 per cento della spesa per la quale si richiede il mutuo.».

Nota all'art. 11, comma 151:

L'articolo 80 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina. - 1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare un Alto Commissario al fine di concentrare in un unico soggetto il coordinamento di tutti gli interventi da porre in essere per la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina affidando specifico incarico a soggetto esterno particolarmente qualificato nella materia dei beni culturali.

2. Il compenso, da stabilirsi nel decreto di nomina, grava sulle somme dovute al comune di Piazza Armerina ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la durata dell'incarico previsto dal presente articolo non si applica al comune di Piazza Armerina il limite del 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso, bensì la percentuale da stabilirsi con successiva convenzione da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Alto Commissario, avvalendosi direttamente degli uffici della Soprintendenza di Enna, provvede a predisporre, promuovere e

coordinare tutti gli interventi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina.

5. In ordine agli interventi sul sito, a valere sulla misura 2.01 - azione B - del POR Sicilia 2000/2006, l'Alto Commissario esercita tutti i poteri di gestione e di amministrazione del dirigente generale del dipartimento beni culturali al quale è per tale attività equiparato. L'incarico di Alto Commissario cessa ad avvenuto completamente degli interventi sul sito previsti dal POR Sicilia 2000-2006 e *comunque entro il 30 giugno 2012*».

Note all'art. 11, comma 158:

— La legge 21 marzo 2001, n. 74, recante "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74.

— Il comma 39 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)." così dispone:

«39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.».

Nota all'art. 12, comma 1:

Per l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." vedi nota all'articolo 3, comma 5.

Nota all'art. 12, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

Per l'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." vedi nota all'articolo 1, comma 1.

Nota all'art. 12, comma 9:

Il comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica." così dispone:

«Copertura finanziaria delle leggi. - 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 801

«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao) il 7 ottobre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 31 ottobre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 325 del 15 marzo 2012, n. 327 del 19 marzo 2012 e n. 329 del 21 marzo 2012.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 329 del 21 marzo 2012.

Relatore di maggioranza: Savona.

Relatore di minoranza: D'Asero.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 334 del 22 marzo 2012, n. 337 del 28 marzo 2012, n. 338 del 29 marzo 2012, n. 341 del 12 aprile 2012, n. 342 del 13 aprile 2012, n. 343 del 16 aprile 2012, n. 344 del 17-18 aprile 2012.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 344 del 18 aprile 2012.

(2012.17.1211)083